


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.11.2007 N. 1354

Legge regionale 17 agosto 2006 n. 21 - Approvazione delle direttive e dei criteri per la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima.

pag. 4805

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.11.2007 N. 1356

Variazioni per euro 50.410.695,00 al bilancio 2007 ai sensi art.7 l.r. 03/04/2007, n.16 fondo transitorio disavanzi anno 2007 - legge 296/2006 (31° provvedimento).

pag. 4824

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.11.2007 N. 1358

Modifica degli articoli 9 e 11 del bando "Salvaguardia e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale nei comuni dell'entroterra ligure".

pag. 4826

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.11.2007 N. 1359

Procedura di VIA. Progetto di stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali, pericolosi e non, in Via Parodi 39, Comune di Ceranesi. Esclusione ai sensi dell'art.2, comma 6 l.r. 38/98.

pag. 4829

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.11.2007 N. 1361

Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003.

pag. 4830

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.11.2007 N. 1371

Nomina del Direttore Generale delle Aziende A.S.L. 2 "Savonese" e Azienda Ospedaliera "Santa Corona" di Pietra Ligure.

pag. 4841

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.11.2007 N. 72

Nomina della Consulta regionale del terzo settore art. 17 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12.

pag. 4842

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 16.11.2007 N. 390

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 480.000,00 (93° provvedimento).

pag. 4844

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA 14.11.2007 N. 391

Comune di ARENZANO (GE) - Approvazione di variante all'art. 3,

comma 1, lett. f) del RE concernente la definizione del volume ai fini urbanistici. pag. 4846

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.11.2007 N. 6379/137419

Comune di Santa Margherita Ligure. Variante al Piano Regolatore Generale per l'integrazione dell'art. 43 delle N.T.A., concernente la previsione di una nuova volumetria all'interno del parco pubblico di Corso Rainusso, zona Vq - Verde di quartiere. pag. 4846

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.11.2007 N. 6380/137555

Comune di Zoagli - Variante al Piano Regolatore Generale per la modifica della zonizzazione della zona P13 Parcheggi Pubblici in zona EA1 Agricola di tipo A, in Loc. Parazzuolo. - Legge 17.8.1942 n. 1150. pag. 4847

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.10.2007 N. 5552

CG01876 - Concessione idraulica per 1008 mq in sponda del torrente Bisagno. Richiedente: Comune di Genova. pag. 4848

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 24.10.2007 N. 5854

CI06946 - Concessione idraulica per passerella in legno sul Fosso Acqua Viva in località Mulino della Gassetta in Comune di Portofino. Richiedente: Dott. Francesco Olivari in qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco di Portofino. pag. 4848

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 02.11.2007 N. 5995

CI06802 - Concessione idraulica per l'uso di 21 ml in attraversamento e scarico del torrente Sardorella in località Arvigo nel Comune di Sant'Olcese. Richiedente: sig.ra Tiziana Paini. pag. 4849

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 05.11.2007 N. 6034

CG01971 - Concessione greto per 380 mq in sponda sinistra del torrente Bisagno in località Prato - Struppa in Comune di Genova. Richiedente: Russo Antonella.

pag. 4850

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 06.11.2007 N. 6057

CI06928 - Concessione idraulica per tubazione gas DN80 BP acciaio staffata per 20,90 m al lato monte del ponte stradale della SP 26 bis Valmogliana, torrente Mogliana, in località Borgonovo del Comune di Mezzanego. Richiedente: Società Italiana per il Gas S.p.A. (Area Nord - Gruppo Esercizi Levante Ligure).

pag. 4850

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 07.11.2007 N. 6072

CI06912 - Concessione per l'attraversamento del rio Merlungo con la nuova strada interpodereale di collegamento dalla frazione Oneglio alla viabilità esistente. Località: Cotu, frazione Oneglio, nel Comune di Cicagna. Richiedente: Sig. Leverone Emanuele di Cicagna.

pag. 4851

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 13.11.2007 N. 6202

CI02482-CI02551-CI02552 - Concessioni idrauliche per 85 mq in sponda sinistra spazio manovra, attraversamento con ponte, 94 mq in sponda sinistra per depuratore, scarico da fossa biologica nel torrente Acquasanta in località Voltri in Comune di Genova, Mele. Richiedente: Cartiera Grillo s.a.s..

pag. 4852

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 13.11.2007 N. 6203

CI03786 - Concessione idraulica per attraversamento del Torrente Cerusa in località Voltri in Comune di Genova. Richiedente: CHIA.MA di Patrizia Privitera - Amministratore della Comproprietà in Genova Voltri via delle Fabbriche 18.

pag. 4853

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 13.11.2007 N. 6204

CI06945 - Concessione idraulica per dispersore anodico verticale in pozzo di 91,00 ubicato in alveo del Torrente Polcevera in prossimità della sponda destra e asservito ad un impianto di protezione catodica esistente in località Campi a monte del ponte pedonale tra via Greto di Cornigliano e via Perlasca in Comune di Genova. Richiedente: SIGEMI s.r.l. - Sistema Integrato Genova Milano s.r.l.. pag. 4853

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 19.11.2007 N. 6331

CI00901-CI01842-CI02843-CI03233-CI03290-CI05551-CI05559 - Concessioni idrauliche sui Torrenti Petronio, Gromolo e Rio Lago in Località varie in Comune di Sestri Levante. Richiedente: Comune di Sestri Levante. pag. 4854

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 19.11.2007 N. 6332

CI06911 - Concessione idraulica per L.E.A. BT 400 V per alimentazione utenza privata in località Fontana Pigogiosa in attraversamento del rio Conega e del torrente Tuja in attraversamento del rio Conega - Tuja, in Comune di Rapallo. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria. pag. 4855

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 19.11.2007 N. 6333

CI06910 - Concessione idraulica per L.E. BT 400 V - cavo staffato al lato monte del ponte della Strada Comunale Bavastrello tra Caprile e Propata in canaletta vetroresina DN0,06 della lunghezza di 16,00 m per alimentazione utenza privata in attraversamento del torrente Brigneto in Comune di Propata. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria. pag. 4856

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditta: Epaminonda Fabrizio. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 4857

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.11.2007 N. 7935

Richiedente: Comune di Varazze. Corsi d'acqua Rio Presane e suo affluente di sinistra - Località Presane - Comune di Celle Ligure - Concessione in sanatoria per la realizzazione di attraversamento aereo con linea elettrica BT 380 v. Concessionario: Società Enel Distribuzione S.p.A..

pag. 4857

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.11.2007 N. 7940

Torrente Orba - Subingresso nella concessione per derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in Comune di Urbe, con restituzione in Comune di Tiglieto, relativa all'impianto Carpescio. Concessionario: Idroelettrica Besimauda s.r.l. Fasc. 227/03.

pag. 4858

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.11.2007 N. 7949

Torrente Orbarina - Subingresso nella concessione per derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in Comune di Sassello. Concessionario: Idroelettrica Besimauda s.r.l. Fasc. 238/03.

pag. 4858

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.11.2007 N. 7956

Torrenti Orba, Orbarina e rio Sambù - Centrale Limbro - Subingresso nella concessione per derivazione d'acqua ad uso idroelettrico nei Comuni di Sassello e Urbe. Concessionario: Idroelettrica Besimauda s.r.l. Fasc. 240/03.

pag. 4859

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 20.11.2007 N. 11979

Lavori di eliminazione strettoia nell'abitato di Magliolo e ripristino pavimentazione in Comune di Pietra Ligure lungo la S.P. 4 Pietra L. - Tovo S.G. - Magliolo.

pag. 4859

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: Battaglia Luca, Bonaso Elisabetta, Bugatti Sergio, Depau Maria. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 4860

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 07.11.2007 N. 544

Art. 55 del T.U. di leggi R.D. 11.12.1933 n. 1775 - decadenza della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo, dal torrente San Giorgio in località Valle del Mulino del Comune di Bonassola, assentita al Comune di Bonassola con Decreto del Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile di La Spezia n. 389 in data 15.11.1933. Ditta: Comune di Bonassola. Pratica n. 781/DER.

pag. 4860

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 14.11.2007 N. 559

Pratica n. 5336. Corso d'acqua: Fosso Cà Nova e Fosso Val Padone. Nulla Osta Idraulico n. 11414. Autorizzazione all'attraversamento dei corsi d'acqua Fosso Cà Nova e Fosso Val Padone mediante due tubazioni irrigue, nel Comune di Sesta Godano, nell'ambito della realizzazione di acquedotto irriguo. Ditta: Consorzio Rurale "Chiazzi".

pag. 4861

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditte: Debiross di Rosselli Carla e C. s.a.s.; Marcoli Maria Angiola. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 4862

AZIENDA A.S.L. 2 - SAVONESE

Bilancio di esercizio per l'anno 2006.

pag. 4862

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**16.11.2007****N. 1354**

Legge regionale 17 agosto 2006 n. 21 - Approvazione delle direttive e dei criteri per la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 17 agosto 2006 n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)”;

VISTO l’articolo 2 della citata l.r. n. 21/2006 che introduce modifiche al comma 1 dell’art. 8 della l.r. n. 13/1999, in particolare l’aggiunta delle seguenti lettere:

- d bis) all’adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell’acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti;
- d ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell’ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 della citata l.r. n. 13/99 così come modificato dalla l.r. n. 21/2006, il Dipartimento Agricoltura e Protezione civile, nell’individuazione dei criteri e direttive a salvaguardia del settore, ha elaborato un’attività di monitoraggio e censimento della flotta peschereccia volta a definire le esigenze del settore in relazione agli spazi in mare e a terra necessari a svolgere la propria attività, in funzione delle dimensioni delle imbarcazioni, della tipologia di pesca, del numero di attrezzi usati, del numero di pescatori nonché del quantitativo di prodotto sbarcato; ha quindi ritenuto opportuno definire, nell’ambito dei porti polifunzionali – così come sono in Liguria - una “sezione ideale” che potrà servire come modello di infrastruttura peschereccia modernamente attrezzata e che fungerà da punto di riferimento per i soggetti competenti a svolgere le funzioni amministrative sul demanio marittimo, per i futuri interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture;

CONSIDERATO che per la definizione della cosiddetta “sezione ideale del porto destinata a funzione peschereccia” occorre tenere conto di un sistema di strutture e servizi a sostegno delle attività ittiche che comprendono:

- i moli e le banchine di ormeggio,
 - le strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato,
 - i servizi di erogazione dell’acqua, del carburante, dell’energia elettrica, l’illuminazione e la pulizia delle banchine,
 - zone adibite a ricovero imbarcazioni per lavori di piccola ed ordinaria manutenzione;
- e di cui si deve necessariamente tenere conto per una corretta pianificazione del settore ai fini della sua salvaguardia;

CONSIDERATO pertanto che, il l’Ufficio Produzioni Agroalimentari ha provveduto a definire i criteri e linee guida per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima secondo gli indirizzi ed i fattori sopra riportati;

CONSIDERATO che i suddetti criteri e linee guida sono stati sottoposti in data 05.11.2007 al parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, di cui all’art. 8 bis della legge regionale n. 23/1996, e che la medesima ha espresso parere favorevole;

RITENUTO pertanto necessario approvare le direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima, così come definiti nel documento allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e necessaria;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile;

DELIBERA

- di approvare, per i motivi citati in premessa, le direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima, così come definiti nel documento allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e necessaria;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA

DIRETTIVE E CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLOTTA PESCHERECCIA

Adozione da parte della Giunta regionale di direttive e criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura marittima.

(articolo 8 ,comma 1, lett. d bis) e lett. d ter) della legge regionale n. 13 del 28 aprile 1999 integrata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n. 21).

INDICE

	PREMESSA
CAPITOLO 1 - INQUADRAMENTO DEL SETTORE	
1.1	POLITICHE COMUNITARIE A SOSTEGNO DEL SETTORE PESCA
1.2	POLITICHE NAZIONALI A SOSTEGNO DEL SETTORE
1.3	POLITICHE REGIONALI PER LA DISCIPLINA DEL SETTORE
<i>1.3.1</i>	<i>leggi regionali</i>
CAPITOLO 2 - LA PESCA LIGURE	
2.1	INQUADRAMENTO GENERALE
2.2	LA PESCA LIGURE NEL CONTESTO NAZIONALE
2.3	DATA BASE PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA REGIONE LIGURIA
2.4	LA STRUTTURA DELLA FLOTTA LIGURE
<i>2.4.1</i>	<i>la flotta</i>
<i>2.4.2</i>	<i>la distribuzione territoriale della flotta ligure</i>
<i>2.4.3</i>	<i>strutture e servizi a sostegno delle attività ittiche</i>
CAPITOLO 3 - DIRETTIVE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PESCA MARITTIMA	
3.1	PRINCIPI GENERALI E DIRETTIVE REGIONALI
CAPITOLO 4 - CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PESCA MARITTIMA	
4.1	LA SEZIONE IDEALE DEL PORTO DESTINATA A FUNZIONE PESCHERECCIA
<i>4.1.1</i>	<i>i moli e le banchine di ormeggio</i>
<i>4.1.2</i>	<i>le strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato</i>
<i>4.1.3</i>	<i>i servizi</i>
<i>4.1.4</i>	<i>parametri relativi alle imbarcazioni</i>
<i>4.1.5</i>	<i>parametri relativi agli spazi a mare e in banchina</i>
<i>4.1.6</i>	<i>parametri relativi agli spazi a terra</i>
<i>4.1.7</i>	<i>parametri relativi ai servizi a terra</i>
4.2	TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE ESIGENZE DEL SETTORE
<i>4.2.1</i>	<i>Tabella A - determinazione esigenze spazi a mare e in banchina per singola imbarcazione</i>
<i>4.2.2</i>	<i>Tabella B - esempio di calcolo dei quantitativi potenziali giornalieri di pesce sbarcato</i>
<i>4.2.3</i>	<i>Tabella C - determinazione esigenze servizi</i>
4.3	CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE IDEALE DESTINATA A FUNZIONE PESCHERECCIA
<i>4.3.1</i>	<i>spazi a mare</i>
<i>4.3.2</i>	<i>aree a terra</i>
<i>4.3.3</i>	<i>strutture di conservazione</i>
<i>4.3.4</i>	<i>strutture di commercializzazione</i>
<i>4.3.5</i>	<i>sviluppo sostenibile della pesca - attività complementari</i>
<i>4.3.6</i>	<i>servizi a terra</i>

PREMESSA

I progetti di ricerca e monitoraggio sulla flotta peschereccia in Liguria, finanziati dalla Regione e realizzati dalle Associazioni di categoria della pesca professionale e i cui dati sono disponibili a livello puntuale, hanno messo in evidenza una abnorme dispersione della flotta in siti di ormeggio troppo numerosi lungo tutta la fascia costiera a partire da Bocca di Magra fino a Ventimiglia.

Su un numero di 565 imbarcazioni censite, sono stati rilevati ben numero 36 siti di ormeggio.

Questa situazione, tipica della Liguria, ha comportato nel tempo gravi penalizzazioni al settore peschereccio, alle quali si sta cercando in tutti i modi di porre rimedio.

In particolare, a seguito del proliferare dei porticcioli turistici, sempre più di frequente i pescatori professionali hanno trovato difficoltà oggettive ad essere destinatari di ormeggi sicuri e di idonei spazi a terra dedicati, in quanto considerati più come elementi di disturbo, che come risorsa economica, sociale e culturale.

Le altre penalizzazioni dovute alla dispersione della flotta sono state:

- carenza e precarietà dei servizi a terra,
- difficoltà di realizzare piattaforme di concentrazione del pescato,
- difficoltà di realizzare strutture collettive di prima commercializzazione del pescato,
- difficoltà a realizzare progetti di sviluppo economico di interesse per l'intero comparto della pesca,
- difficoltà a creare Organizzazioni di Produttori o consorzi per la commercializzazione del pescato, più allargati rispetto alle attuali cooperative di piccola pesca vigenti.

Quanto sopra esposto mette chiaramente in evidenza come la politica degli investimenti pubblici nel campo delle infrastrutture marittime in Liguria, non abbia tenuto conto delle reali esigenze della pesca e come abbia anzi contribuito ad accentuare la polverizzazione degli insediamenti pescherecci.

Non si trova in Liguria un porto esclusivamente peschereccio, ma la funzione peschereccia quando esistente è sempre in subordine alla funzione turistica, o mercantile o industriale o di trasporto passeggeri, per il fatto che il settore della pesca in Liguria ha limitata valenza economica.

Occorre comunque sottolineare che una svolta storica per il settore è stata indotta con l'approvazione della legge regionale 17 agosto 2006 n. 21 "modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13", con la quale è stata sancita la salvaguardia del settore della pesca marittima attraverso l'emanazione di criteri e direttive specifiche per la strutturazione razionale nei porti liguri della flotta peschereccia, nonché le relative verifiche in fase progettuale. Tale atto necessario riequilibra, completandolo, dopo otto anni, il quadro normante regionale in materia di pesca professionale.

Attualmente, con l'adozione da parte della Giunta regionale di direttive e criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura marittima (articolo 8, comma 1, lett. d bis) e lett. d ter) della legge regionale n. 13 del 28 aprile 1999 integrata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n.21), sarà possibile restituire al settore della pesca professionale quella dignità che merita e ripristinare, dopo ben otto anni, una situazione che sembrava irrimediabilmente compromessa.

Alla luce di quanto sopra espresso, per poter stabilire direttive e criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima, nasce l'esigenza di definire in un porto polifunzionale, così come sono in Liguria, una "sezione ideale" del porto da destinare alla pesca, nella quale si considerino le principali esigenze del settore della pesca.

Tale "sezione ideale" potrà servire come modello di infrastruttura peschereccia modernamente attrezzata e fungerà da punto di riferimento per tutti i porti liguri così da permettere di valutare, caso per caso, l'opportunità di procedere ad interventi di ristrutturazione, completamento o rifacimento delle strutture.

La realtà della "sezione ideale del porto destinata a funzione peschereccia", viene tipicizzata in Liguria dal sistema di strutture e servizi a sostegno delle attività ittiche.

Di questo sistema fanno parte:

- i moli e le banchine di ormeggio;
- le strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato;
- i servizi di erogazione dell'acqua, del carburante, dell'energia elettrica, l'illuminazione e la pulizia delle banchine;
- zone adibite a ricovero imbarcazioni per lavori di piccola ed ordinaria manutenzione.

CAPITOLO 1 INQUADRAMENTO DEL SETTORE

Di seguito viene riportato un breve e sintetico elenco dei documenti comunitari più recenti e che riguardano nello specifico la valorizzazione e la programmazione del settore della pesca professionale.

1.1 - POLITICHE COMUNITARIE A SOSTEGNO DEL SETTORE PESCA

Solo per richiamare alcuni capisaldi della PCP, il Regolamento 2371/2002 del Consiglio mira a garantire la sostenibilità di lungo periodo dell'attività di pesca attraverso uno sfruttamento durevole delle risorse, introducendo, per la prima volta, un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sui loro equilibri. Si introducono quindi misure di disciplina dell'accesso alle risorse, alcune delle quali adattabili alla regione mediterranea, focalizzando l'attenzione su stock o gruppi di stock di interesse per la pesca.

Alla gestione durevole nel tempo delle risorse acquatiche si riferisce invece il Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21-12-2006 recante "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo". Fondamentale documento programmatico, contiene le linee di indirizzo, i criteri, le direttive e le prescrizioni finalizzate alla creazione di uno specifico sistema gestionale delle risorse acquatiche nell'ambito del nostro mare, con particolare riguardo alle attività di pesca degli stock mediterranei condotte:

- da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali,
- da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o
- da cittadini dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo.

Nel dettaglio, il regolamento reca alcuni principi fondamentali che possono essere sintetizzati come segue:

- la gestione dello sforzo di pesca come strumento principale per favorire una pesca sostenibile nel Mediterraneo;
- tutela della fascia costiera attraverso politiche che favoriscano l'uso di attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel Mediterraneo;
- durabilità delle specie marine anche attraverso la definizione delle taglie minime di sbarco;
- necessità di norme condivise per l'elaborazione dei sistemi di gestione della pesca costiera di ciascun Stato membro;
- creazione di piani di gestione comunitari e nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con misure tecniche specifiche;
- maggiore efficacia del controllo delle attività di pesca.

Le misure di salvaguardia che il regolamento prevede sono diverse, ma in generale sono finalizzate alla salvaguardia di specie ed habitat protetti, e mirano a regolamentare le zone di pesca, gli attrezzi di cattura (compresa la dimensione delle maglie delle reti), le taglie degli organismi marini e varie forme di ripopolamento; strumento principe per la pianificazione dell'attività di pesca (sotto gli aspetti ambientale, economico e sociale) sono i "Piani di gestione".

Di importanza e portata diversa a seconda degli stock considerati, il Piano di gestione può essere realizzato per specifiche attività di pesca nel Mediterraneo e può includere le seguenti misure:

- misure di gestione dello sforzo di pesca;
- misure tecniche specifiche,

- l'estensione dell'uso obbligatorio di sistemi di controllo
- restrizioni temporanee o permanenti in talune zone,

Le misure da includere nei piani di gestione devono comunque tenere conto di specifici fattori, quali lo stato di conservazione e le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock oggetto di cattura, le caratteristiche delle attività di pesca che catturano tali risorse nonché l'impatto economico che le misure adottate possono arrecare alle attività di pesca interessate.

Sarà compito degli Stati membri, entro scadenze determinate, predisporre i diversi Piani di gestione al fine di garantire una pianificazione complessiva del proprio settore e concorrere, pertanto, alla conservazione del "sistema Mediterraneo" nel suo complesso.

Al fine di perseguire gli obiettivi precedentemente descritti, l'Unione Europea ha adottato il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, che istituisce un Fondo Europeo per la Pesca (FEP); con tale regolamento, si intende perseguire lo sfruttamento ecocompatibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali. L'ambito di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura, come pure alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nella misura in cui dette attività sono praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

In generale, il regolamento prevede interventi finalizzati ai seguenti obiettivi mirati:

- sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e valorizzare l'acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
- promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;
- favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente vitali nel settore della pesca;
- rafforzare la tutela e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca;
- incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca;
- promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca.

In particolare, il sostegno mirato al settore pesca marittima può essere concesso per: l'attuazione di misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria, per investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione, per misure di interesse comune per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

1.2 - POLITICHE NAZIONALI A SOSTEGNO DEL SETTORE

In coerenza con la normativa comunitaria, le disposizioni nazionali in tema di pesca e gestione delle risorse contenute nel D. Lgs. n. 154/2004 si conformano ai principi di modernizzazione del settore, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali deve essere basata su criteri di sostenibilità.

Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, gli interventi pubblici di carattere generale e locale devono pertanto essere riconducibili all'obiettivo di perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della pesca professionale anche attraverso specifici programmi di sviluppo; tali "Programmi nazionali" sono di durata triennale e contengono gli obiettivi di settore relativi al periodo di programmazione, che possono essere così sintetizzati:

- durabilità, conservazione e gestione delle risorse del mare,
- sviluppo e valorizzazione del settore anche attraverso la realizzazione dei cosiddetti Piani di gestione delle risorse ittiche,

- ricambio generazionale e opportunità occupazionali,
- tracciabilità dei prodotti e sicurezza alimentare,
- tutela della concorrenza,
- potenziamento della ricerca applicata a favore del settore,
- formazione e aggiornamento professionale e
- sostegno all'economia ittica delle regioni.

Il decreto legislativo, al fine di favorire l'integrazione del reddito dei pescatori, prevede anche una serie di attività connesse a quelle di pesca, quali il pescaturismo, l'ittiturismo, la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

Sono inoltre previste attività di ricerca e studio, finalizzate a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, per la realizzazione delle quali lo Stato si avvale di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

1.3 - POLITICHE REGIONALI PER LA DISCIPLINA DEL SETTORE

Il D.Lgs. n. 143/97 all'art.1, comma 2, stabilisce che tutte le funzioni in materia di pesca, già svolte dallo Stato, sono esercitate dalle Regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione. Il successivo art. 2 riserva al Ministero per le Politiche Agricole la gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale.

Per gli effetti del D.Lgs. n. 143/97 e sulla base del protocollo di intesa concordato e siglato tra Stato e Regioni fuori Ob. 1 il 7 dicembre 1999 e, successivamente, della riforma del Titolo V della Costituzione, sono state trasferite alla competenza ed alla programmazione regionale le seguenti misure:

- protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione, piccola pesca costiera, misure innovanti, azioni realizzate dagli operatori del settore, assistenza tecnica;
- campagne di promozione e operazioni di certificazione della qualità e marchi dei prodotti.

Ulteriori trasferimenti hanno riguardato i fondi provenienti dallo Stato per lo sviluppo della pesca marittima relativi al VI° Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 (legge 17 febbraio 1982 n. 41 e s.m. e D.M. 29.12.2000), con i quali sono state riconosciute di competenza delle Regioni le misure relative al Fondo centrale credito peschereccio, al credito peschereccio di esercizio, all'esecuzione di specifici accordi di programma con le associazioni di categoria della pesca nonché il cofinanziamento di polizze assicurative.

Attualmente, il quadro politico-normativo che si sta delineando nel nostro Paese è caratterizzato da una sempre più consolidata tendenza al decentramento amministrativo e all'ulteriore potenziamento delle autonomie locali; l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione sta provocando un nuovo assetto istituzionale relativamente alla competenza in materia di pesca marittima e acquacoltura; in tale complesso quadro è necessario collocare il decentramento di funzioni amministrative dallo Stato alle amministrazioni regionali e, successivamente, da queste agli enti locali. Inoltre, con l'adozione della Legge Costituzionale n. 3 del 10.10.2001, che modifica l'articolo 117 della Costituzione, la pesca professionale, non essendo inclusa né nella legislazione esclusiva dello Stato, né in quella concorrente, diventa materia di competenza esclusiva degli enti decentrati; tuttavia, occorre sottolineare che la pesca è una materia "trasversale" e pertanto implica rapporti diretti con altre materie rimaste a legislazione esclusiva dello Stato e pertanto, nella programmazione del settore, non è possibile prescindere da queste forti correlazioni.

La fase di transizione da un sistema centralizzato ad uno decentrato è piuttosto complessa in quanto potrebbe condurre, contrariamente ad una semplificazione delle procedure, ad una dannosa frammentazione del sistema amministrativo; tale rischio è particolarmente evidente in un settore, quale quello della pesca e dell'acquacoltura, già di per sé caratterizzato anche da elementi di frammentazione e

conflittualità. E' dunque chiaro che la riforma legislativa in questo settore deve scaturire da una stretta cooperazione tra MiPAF e Regioni, al fine di definire i rispettivi ruoli ed esaltare le specificità in un quadro armonizzato; questo è più che mai auspicabile soprattutto per il fatto che di recente il settore pesca ha acquisito una forte connotazione programmatica, in quanto viene riconosciuta al settore una dimensione economica nel suo complesso, dall'attività di cattura (o allevamento) a tutte le altre attività che si svolgono a terra: commercializzazione, trasformazione, conservazione, formazione del personale.

D'altra parte, anche l'Unione Europea, nelle proprie linee di indirizzo, individua nelle Regioni un proprio interlocutore, diretto protagonista nella programmazione e nella gestione del settore; basti pensare alla attuale programmazione comunitaria, nella quale verranno delegate alle regioni ulteriori materia, tra cui spiccano per importanza la realizzazioni di specifici Piani di gestione regionali per la regolamentazione di attività di pesca locale, nonché la gestione della flotta attraverso numerose misure di finanziamento pubblico..

Il complesso di competenze sulla pesca in carico alla Regione, unitamente alle leggi regionali di settore, impongono alla medesima una oculata attività di programmazione nonché la necessità di creare strumenti di pianificazione che risultano fondamentali per l'attuazione delle politiche future.

1.3.1 - LEGGI REGIONALI

La normativa regionale attualmente di riferimento per il settore è la legge regionale 20 maggio 1996 n.23 "Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e acquacoltura marittima", che favorisce il processo di adeguamento e di sviluppo delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura marittima; in particolare, per quanto attiene l'attività di pesca, il sostegno viene attuato attraverso l'incentivazione, la razionalizzazione e l'ammmodernamento delle attrezzature per l'attività in mare e delle connesse attività di lavorazione, commercializzazione e conservazione dei prodotti di pesca. La legge prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

- acquisto, installazione e sostituzione delle obbligatorie attrezzature di navigazione e di sicurezza, ivi compresi i sistemi propulsivi nonché le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca;
- acquisto, installazione e sostituzione degli impianti di bordo per la conservazione del pescato;
- costruzione, acquisto ed ampliamento di opere ed attrezzature per la conservazione e la lavorazione dei prodotti.
- installazione di attrezzature informatiche;
- acquisto di mezzi di trasporto isotermitici per la distribuzione dei prodotti;
- adeguamento delle imbarcazioni da pesca che intendono effettuare il pesca turismo.

La legge finanzia inoltre programmi di studi e ricerche volte ad orientare e qualificare le attività di pesca marittima, per la valorizzazione qualitativa dei prodotti ittici e per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei medesimi.

Come è noto, la pesca professionale rappresenta per la Regione Liguria una risorsa di rilevanza storica, ambientale e sociale, nonché una realtà economica di sicuro interesse; particolare rilievo riveste la piccola pesca artigianale (rappresenta l'80% dell'intera flotta ligure) che costituisce a livello comunitario, nazionale e regionale un valido esempio di attività ecocompatibile, in grado di coniugare le esigenze economiche del settore con le politiche a sostegno della tutela delle risorse del mare; i recenti regolamenti e comunicazioni della Commissione Europea, infatti, mettono in risalto l'importanza della Piccola Pesca Costiera quale possibile modello di sviluppo sostenibile, da valorizzare e tutelare in modo prioritario come strumento principe della pesca responsabile.

Tuttavia, a seguito del proliferare dei porticcioli turistici, sempre più di frequente i pescatori professionali trovano difficoltà oggettive ad essere destinatari di ormeggi sicuri e di idonei spazi a terra ad essi dedicati presso i porti e gli approdi liguri e vengono considerati più come elementi di disturbo che come risorsa economica, sociale e culturale locale.

E' risultato pertanto opportuno intervenire e aggiornare la legge regionale n. 13/1999 (che disciplina, fra l'altro, le funzioni in materia di demanio marittimo e porti), apprestare una tutela e valorizzazione degli interessi di questo importante e significativo comparto produttivo.

Di conseguenza, con la Legge regionale 17 Agosto 2006 N. 21 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento

degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)", che si prefigge di integrare alcune disposizioni della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m., sono state apportate alcune modifiche che risultano strategiche per il settore:

- all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), si prevede "l'adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima";
- all'articolo 2, comma 1, lettera d ter), si prevede "la verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima".

Sulla base di quest'ultima legge, pertanto, vengono definiti i criteri contenuti nei capitoli successivi.

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ha trasferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo dallo Stato alla Regione per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

La Regione, sulla base delle funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale che le sono state conferite, ha provveduto a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo attraverso l'emanazione di leggi e la predisposizione di atti amministrativi finalizzati a garantire coerenza e uniformità di comportamento lungo l'intero litorale ligure.

La materia, quindi, è stata disciplinata con la l.r. 28 aprile 1999 n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti", con la l.r. 3 gennaio 2002 n. 1 "Modifica alla l.r. 28 aprile 1999 n. 13 e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime" che, tra l'altro, ha stabilito il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo dal 1 gennaio 2002 e, più recentemente, con la già citata l.r. 17 agosto 2006 n. 21 che ha introdotto modifiche e integrazioni alla l.r. 13/99.

Con la deliberazione del Consiglio regionale n.18 del 9 aprile 2002 è stato approvato il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime - PUD, che precisa le funzioni di coordinamento in capo alla Regione e costituisce la disciplina di riferimento per il rilascio e rinnovo di concessioni del demanio marittimo.

Il PUD individua all'articolo 8, punto 18) (criteri da adottare per le concessioni demaniali marittime per attività produttive) una specifica riserva volta a favorire le concessioni per "quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare", quali ad esempio la pesca .

Dal punto di vista procedurale il rilascio di concessioni demaniali alle imprese di pesca viene effettuato dai Comuni ove le marinerie (con particolare riguardo alle imbarcazioni) sono ubicate. Se la concessione, come perlopiù accade in relazione all'entità dell'investimento effettuato dal concessionario, è rilasciata per un periodo superiore ai quattro anni, il rilascio della concessione stessa è subordinato, ai sensi dell'art.5 lett. e) del PUD, al nulla osta regionale. Il nulla osta regionale è necessario, a prescindere dalla durata, anche quando la concessione comporti la realizzazione di opere di difficile rimozione.

CAPITOLO 2 LA PESCA LIGURE

2.1 - INQUADRAMENTO GENERALE

In Liguria, il mondo della pesca è costituito da un insieme di minoranze, in termini di popolazione complessiva, distribuite lungo tutta la fascia costiera, che, pur rappresentando un comparto economico importante, ha difficoltà ad essere considerato tale.

Analizzando la situazione regionale in dettaglio, negli anni dell'immediato dopoguerra, in seguito al progresso tecnologico, si era assistito ad un notevole incremento del naviglio ed all'utilizzo di nuovi attrezzi e sistemi di pesca più redditizi; tuttavia, al contempo non si è avuto un potenziamento delle strutture a terra per la pesca quali mercati ittici adeguati, una efficiente rete di distribuzione, centri per la trasformazione e la conservazione del prodotto ittico.

In conseguenza di ciò, sono stati operati solo interventi locali e sporadici di tipo prettamente assisten-

ziale, senza un adeguato inquadramento professionale della categoria dei pescatori; tutto questo ha condotto ad inevitabili conseguenze, quali la diminuzione e l'invecchiamento del naviglio da pesca, il calo sensibile del numero degli operatori e l'aumento dell'età media degli addetti.

La scarsa attenzione nei confronti della pesca nell'ambito ligure va anche correlata, come accennato in precedenza, al forte sviluppo industriale del dopoguerra che in quegli anni richiedeva molta manodopera e la cui retribuzione era nettamente superiore rispetto a quella degli addetti alla pesca.

Questi ed altri fattori hanno originato la situazione attuale, in cui la pesca costituisce un settore marginale e rappresenta uno dei gruppi socioeconomici più sfavoriti. Inoltre, un'altra caratteristica dell'attività di pesca è che la produzione ittica non è facilmente convertibile, ossia non sono possibili riconversioni produttive globali, in quanto il cosiddetto "prodotto di pesca", ossia l'insieme delle risorse aliutiche marine, è la risultante delle complesse relazioni tra le componenti biotiche ed abiotiche che costituiscono l'ambiente marino, instaurate nel tempo e profondamente legate agli altri comparti ambientali.

Nel periodo 2000-2006, il settore della pesca ligure è stato caratterizzato da un consistente ridimensionamento della flotta a cui si è associato un generale ammodernamento del settore. Quest'ultimo ha riguardato tanto le infrastrutture di bordo e di terra quanto le fasi di commercializzazione e vendita del prodotto. Gli obiettivi fissati nel precedente periodo di programmazione sono stati in gran parte conseguiti, permettendo la realizzazione di numerosi progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e a uno sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura.

Nonostante ciò, il settore della pesca rimane caratterizzato da bassi tassi di crescita e continua a soffrire di numerose debolezze strutturali. Gli aumenti dei costi dei fattori produttivi e la continua crescita delle importazioni sono alcuni dei fattori peggiorativi delle condizioni generali del settore ittico; tutte le iniziative in grado di ridare competitività al settore andranno opportunamente incentivate, al pari delle misure socio-economiche dirette a ridurre gli impatti negativi derivanti da una gestione sempre più mirata alla salvaguardia delle risorse ittiche; di conseguenza, l'attività di pesca richiede per il futuro interventi unitari con grande omogeneità di indirizzo, in cui le istituzioni rivestono un ruolo di rilevanza fondamentale per la valorizzazione del settore.

2.2 - LA PESCA LIGURE NEL CONTESTO NAZIONALE

Analizzando il naviglio nazionale, la flotta ligure costituisce, in numero di imbarcazioni, il 4% circa della flotta nazionale e l'8,2% del totale delle imbarcazioni presenti nelle Regioni dell'Obiettivo Competitività (regioni del centro e nord Italia); in termini di stazza, rappresenta il 2,3% del tonnellaggio nazionale e oltre il 5% del tonnellaggio calcolato per le regioni Ob. Competitività

Per quanto la pesca ligure costituisca una frazione piuttosto piccola della realtà nazionale e sia costituita da imbarcazioni di piccolo tonnellaggio, tuttavia i dati relativi alla produzione in mare mostrano una situazione locale piuttosto interessante; infatti, benché le catture nel periodo di sei anni siano pressoché dimezzate e rappresentino nel 2006 l'1,7% del totale della produzione, tuttavia i ricavi rappresentano il 3% circa del fatturato nazionale. Questo deriva da una serie di fattori positivi: la produzione piuttosto limitata a fronte di una richiesta locale di prodotto molto elevata, nonché l'elevata qualità del pescato proveniente da una pesca essenzialmente selettiva, consentono agli operatori di spuntare prezzi molto elevati, quasi il doppio della media nazionale.

Purtroppo occorre ricordare che la crescita dei prezzi medi di produzione non ha condotto ad un aumento del profitto, in quanto è stata causata da un aumento dei consumi intermedi e, in particolare, del costo del carburante. Il costo del carburante, che rappresenta la voce di costo più importante tra quelli intermedi per la determinazione del valore aggiunto, è in continua crescita dal 2004. Nel 2003, tale costo ha rappresentato circa il 14% dei ricavi, raggiungendo il 18% nel mese di gennaio 2004 e il 24% nel mese di gennaio 2005. L'aumento dei costi operativi ha richiesto una diversa organizzazione dei fattori produttivi che si è concretizzata negli anni 2004 e 2005 nella riduzione delle giornate di pesca.

Dai dati sopra riportati se ne deduce che la pesca potrebbe essere una attività potenzialmente redditizia, se equiparata al rendimento nazionale, ma che necessita prioritariamente di interventi che consentano di creare ulteriore valore aggiunto al prodotto di cattura. Pertanto, da un lato si dovrà favorire l'ingresso degli operatori nelle altre fasi della filiera ittica, vale a dire nella trasformazione e nella prima commercializzazione; dall'altro, sarà necessario diversificare l'attività principale attraverso attività complementari, come il pescaturismo e l'ittiturismo.

	2000	2006	2000	2006	2000	2006
	tonnellate		Mln euro		Prezzi (€/kg)	
Calabria	12.986	12.254	49	61,16	3,74	4,99
Campania	14.825	17.333	77	93,22	5,22	5,38
Puglia	59.305	47.862	245	237,70	4,12	4,97
Sicilia	99.014	62.055	446	445,92	4,5	7,19
Regioni in ob. convergenza	186.130	139.504	816	838,00	4,38	6,01
Abruzzo	21.436	22.421	85	66,85	3,97	2,98
Emilia Romagna	37.565	27.548	90	75,04	2,39	2,72
Friuli V. G.	8.237	6.199	34,36	29,28	4,17	4,72
Lazio	10.000	6.957	64	67,54	6,43	9,71
Liguria	8.537	4.905	36	44,49	4,28	9,07
Marche	50.625	27.705	164	129,33	3,24	4,67
Molise	n.d.	1.223	n.d.	12,51	n.d.	10,23
Sardegna	13.000	11.151	79	101,87	6,1	9,14
Toscana	17.817	11.099	75	49,48	4,19	4,46
Veneto	47.174	27.120	146	80,36	3,09	2,96
Regioni fuori ob. convergenza	206.154	146.328	739	656,75	3,59	4,49
Italia	392.284	285.831	1.555	1.495	3,96	5,23

Andamento della produzione della pesca in mare, anni 2000 e 2006 (Fonte: Mipaaf-Irepa)

2.3 - DATA BASE PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA REGIONE LIGURIA

Allo scopo di definire con una certa precisione la situazione attuale della flotta peschereccia ligure, capirne la consistenza ed il fabbisogno al fine di predisporre corretti ed adeguati strumenti di programmazione e definire i criteri da adottare per la salvaguardia e la valorizzazione del settore, la Regione ha avviato con il supporto delle Associazioni di categoria e delle capitanerie di Porto il monitoraggio e censimento della flotta peschereccia ligure, con la contestuale realizzazione di un Data Base apposito.

Lo sviluppo del sistema di registrazione dei dati relativi alle attività di pesca professionale marittima e acquacoltura risponde ad una serie di esigenze in ambito regionale al fine di:

- supportare le attività programmatiche relativi ai settori pesca ed acquacoltura;
- la gestione delle recenti problematiche legate alla gestione degli spazi a mare e a terra in ambito portuale;
- supportare le attività ordinarie dei preposti uffici regionali (gestione finanziamenti, istruzione pratiche, ecc.).

In particolare è emersa l'esigenza di avere informazioni precise e puntuali sulla consistenza della flotta e delle imbarcazioni a servizio dell'acquacoltura, e della loro dislocazione nei porti ed approdi liguri.

Il DB è stato articolato in diverse sezioni:

- informazioni sulla flotta dei motopescherecci, comprensive dei dati identificativi, tecnici, di localizzazione e della Licenza di pesca che contiene informazioni su armatori e proprietari delle imbarcazioni;
- informazioni sugli ormeggi dei porti liguri riservati alle imbarcazioni da pesca professionale e a servizio dell'acquacoltura e dei relativi spazi a terra in concessione, comprensivi dei dati di georeferenziazione acquisiti da altri sistemi regionali. Questi ultimi consentiranno di mappare nel sistema cartografico regionale la dislocazione e la consistenza della flotta logure.
- informazioni relative ai finanziamenti.

I dati da informatizzare, raccolti ed uniformati da Regione Liguria, provengono dalle Capitanerie di Porto e dalle Associazioni di Categoria.

2.4 - LA STRUTTURA DELLA FLOTTA LIGURE

2.4.1 - LA FLOTTA

La flotta da pesca ligure è costituita da imbarcazioni dalle dimensioni medie modeste e da un eleva-

to grado di obsolescenza. La pesca artigianale rappresenta il segmento più rappresentativo dell'intera flotta.

Il settore della pesca in Liguria al 2005 risulta rappresentato da 565 battelli, corrispondenti a 3.859,28 tsl. In termini dinamici, nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005, si è assistito ad un ridimensionamento dell'intero settore: le catture sono diminuite di circa il 37%, mentre i battelli ed i tsl hanno registrato una diminuzione compresa tra il 27% ed il 28% circa.

Rispetto al 2000, pertanto, si è registrata l'uscita effettiva di 223 battelli, di cui 190 esercitanti la piccola pesca e tutti nonché tutti quelli appartenenti al sistema delle polivalenti (60). Per il sistema dello strascico si è registrata la fuoriuscita di un solo battello.

Analizzando i sistemi di pesca in termini di tsl, si nota che la contrazione dei tsl è da imputare per circa l'80% ai sistemi piccola pesca e polivalenti.

Per quanto concerne le catture, che hanno fatto registrare una diminuzione di 3.150 tonnellate circa, si mette in evidenza come la contrazione sia da imputare sostanzialmente al sistema della piccola pesca e circuizione.

I dati di contesto, inoltre, evidenziano una incongruenza per il sistema polivalenti tra battelli e catture.

Il ridimensionamento del settore non ha però determinato una contrazione dei ricavi che, viceversa, si sono accresciuti del 21%. Il dato più rilevante riguarda l'incremento dell'80% dei ricavi per il solo sistema dello strascico.

SISTEMA	BATTELLI		
	2000	2005	Variazione
CIRCUIZIONE	19	23	4
PALANGARI		24	24
PICCOLA PESCA	622	432	-190
POLIVALENTI	60		-60
POLIVALENTI PASS.			0
STRASCICO	87	86	-1
TOTALE	788	565	-223

SISTEMA	TSL		
	2000	2005	Variazione
CIRCUIZIONE	757,10	476,24	- 280,86
PALANGARI		179,30	179,30
PICCOLA PESCA	1.688,31	1.182,15	- 506,16
POLIVALENTI	565,26		- 565,26
POLIVALENTI PASS.			-
STRASCICO	2.269,24	2.021,59	- 247,65
TOTALE	5.279,91	3.859,28	- 1.420,63

SISTEMA	CATTURE (tonnellate)		
	2000	2005	Variazione
CIRCUIZIONE	3.324,67	1.306,74	- 2.017,93
PALANGARI		98,69	98,69
PICCOLA PESCA	3.732,87	1.709,04	- 2.023,83
POLIVALENTI	493,28	697,66	204,38
POLIVALENTI PASS.			-
STRASCICO	986,03	1.558,08	572,05

TOTALE	8.536,85	5.370,21	- 3.166,64
---------------	-----------------	-----------------	-------------------

SISTEMA	RICAVI (milioni di euro)		
	2000	2005	Variazione
CIRCUIZIONE	6,04	3,60	- 2,45
PALANGARI		1,14	1,14
PICCOLA PESCA	17,34	16,50	- 0,84
POLIVALENTI	3,14	4,86	1,72
POLIVALENTI PASS.			-
STRASCICO	9,97	17,89	7,92
TOTALE	36,50	43,99	7,49

L'analisi degli indicatori fisici di realizzazione alla data del 2005 consente di evidenziare, in particolare, che l'incremento della produzione degli impianti di acquacoltura non è stata tale da compensare, anche in minima parte, la contrazione del pescato. Tutto ciò, come accaduto anche per altre regioni italiane, potrebbe trovare comunque la giustificazione nel fatto che l'impatto negativo della contrazione del pescato non ha avuto alcuna incidenza a seguito dell'incremento dei ricavi del settore (dati rilevati dal "Rapporto di aggiornamento della valutazione intermedia del "Programma Operativo SFOP relativo alle iniziative strutturali nel settore della pesca, acquicoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti nelle Regioni italiane del fuori Obiettivo 1 - DOCUP 2000-2006" realizzato da Agrotec - Settembre 2006).

2.4.2 - LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA FLOTTA LIGURE

Porti, approdi e aree dedicate alla pesca marittima professionale

Nella fascia costiera della Liguria, a partire da Bocca di Magra a Ventimiglia, sono stati individuati 36 siti di ormeggio; di questi, 27 sono porti, 3 sono approdi e 6 sono spiagge.

Nell'ambito dei 36 siti, solo il Porto di Imperia - Oneglia riveste le caratteristiche di vero e proprio "porto peschereccio", presentandosi con strutture a terra ben organizzate. Buone le condizioni riscontrate nei porti di Lerici, La Spezia (Molo Italia), Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, la spiaggia di Noli, Sanremo; tuttavia questi ultimi, unitamente agli altri siti rilevati, presentano le imbarcazioni da pesca sistemate in modo non organizzato e razionalizzato, ma il più delle volte insieme a quelle del diporto e per altri usi.

Le rilevazioni effettuate evidenziano una situazione di diffusa ed eccessiva dispersione della flotta ligure (limitato numero di imbarcazione distribuite su un elevato numero di siti di ormeggio), che rende difficoltosa la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo economico, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione del mercato, la creazione di piattaforme di concentrazione del prodotto, l'organizzazione di forme associative (come Organizzazioni di Produttori o Consorzi) in grado di gestire le citate piattaforme.

Tuttavia, prima di considerare in modo del tutto negativo la situazione attuale, occorre considerare che le imprese liguri, a fronte di un mercato dei prodotti ittici molto favorevole in termini di domanda, probabilmente hanno nel tempo consolidato forme di microeconomia economicamente valide - prova ne è l'incremento dei ricavi registrato nell'ultimo quinquennio - motivo per il quale non manifestano l'esigenza di cambiamenti (dati rilevati da "Porti e approdi" - Federcoopescas anno 2006).

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, possono essere previsti interventi di portata locale atti a consolidare e rafforzare le realtà esistenti, integrando, ad esempio, l'attività di pesca con altre attività a terra (ad es. trasformazione, commercializzazione, ittiturismo), o incentivando altre forme di integrazione del reddito legate ad attività da svolgere in mare (pescaturismo, forme di prevenzione e sorveglianza in aree sottoposte a tutela temporanea o interessate da barriere sommerse, pulizia fondali, maricoltura, supporto ai programmi di ricerca nella fase sperimentale, ecc.) e da concordare con gli operatori del settore.

2.4.3 - STRUTTURE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ITTICHE

La situazione attuale mette in luce una sostanziale carenza di spazi, strutture e servizi a terra a disposizione degli operatori del settore.

In generale, i pescatori faticano enormemente ad ottenere spazi in acqua o a terra in concessione; non sono rari i casi in cui gli operatori lavorano in condizioni di estrema precarietà, non essendo titolari di alcuna autorizzazione ufficiale.

In molti casi, gli spazi a loro dedicati sono collocati in zone del porto degradate, ove le condizioni ambientali e igienico - sanitarie sono molto scadenti.

Dal monitoraggio effettuato presso i punti di approdo costieri è emerso che, in alcuni casi, agli operatori viene addirittura negata la possibilità di punti di sbarco del pescato sicuri o, quando presenti, sono insufficienti a garantire uno sbarco rapido ed efficiente di tutte le unità da pesca, con evidenti ripercussioni negative sulle condizioni di sicurezza e di carattere igienico-sanitario.

Gli spazi a terra dedicati alla pesca (spazi aperti o aree coperte) sono generalmente insufficienti a garantire una operatività ottimale; spesso infatti i pescatori sono costretti a depositare i loro attrezzi da pesca e a svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria in spazi inadeguati, talvolta di difficile accesso o il più delle volte frammisti ad altre attività - questa situazione è causa di conflitti locali molto intensi, in cui i pescatori sono considerati veri e propri elementi di disturbo.

Le strutture di conservazione del pescato (celle frigorifero, produttori di ghiaccio, ecc.) sono presenti solo nelle aree meglio organizzate, similmente a quanto si verifica per la commercializzazione.

Tuttavia, benché il quadro generale sia ancora complessivamente negativo, tuttavia negli ultimi anni è iniziata e sta proseguendo un'opera di sensibilizzazione e di visibilità del settore su tutto il territorio regionale.

Contemporaneamente alla definizione di strumenti normativi finalizzati alla valorizzazione e alla tutela del settore, la Regione sta finanziando alcuni progetti di ristrutturazione e razionalizzazione dei porti e approdi di pesca; i progetti in questione prevedono interventi strutturali che riguardano attrezzature ausiliare dell'attività peschereccia, dalla prima lavorazione alla commercializzazione, e che possono essere sintetizzati come segue:

- strutture per la prima vendita;
- strutture destinate alla prima lavorazione e al confezionamento del pesce;
- attrezzature per la conservazione, la refrigerazione e la surgelazione comprese quelle per il rifornimento ghiaccio;
- impianti di approvvigionamento idrico delle installazioni portuali e dei pescherecci;
- serbatoi e impianti di erogazione di carburante;
- magazzini per forniture varie necessarie all'attività dei pescherecci e ai loro equipaggi.

La Regione intende proseguire in futuro in questa attività, intervenendo laddove emergano dal monitoraggio le necessità del settore.

Per quanto esposto in premessa, ai fini della salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima, la G.R. adotta le direttive ed i criteri che seguono.

CAPITOLO 3 DIRETTIVE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PESCA MARITTIMA

PRINCIPI GENERALI E DIRETTIVE REGIONALI

1. La Regione incentiva e favorisce la concentrazione dei pescherecci nei porti polifunzionali in apposite sezioni, organizzate e destinate alle funzioni del settore pesca.
2. Le sezioni dei porti di cui al punto 1, devono essere dotate di moli e banchine di ormeggio, di spazi a terra idonei allo svolgimento delle operazioni di sbarco, rifornimento, manutenzione degli attrezzi, nonché di strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato e dei servizi citati in premessa .
3. Nei nuovi progetti di porti turistici o approdi o nei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale, la Regione provvede come ai punti 1 e 2 e adotta i criteri riportati al Capitolo 4.

CAPITOLO 4 CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PESCA MARITTIMA

I criteri di cui ai punti successivi, ai fini della salvaguardia del settore della pesca professionale marittima, sono ascrivibili e finalizzati a progetti di porti turistici o approdi o a progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale, in quanto necessari per le finalità riportate nella lett. d bis), del comma 1, articolo 8 della legge n. 13/1999 e s.m.

Per la verifica di adeguatezza ed il parere previsto nella lett. d ter) , del comma 1, articolo 8 della legge n. 13/1999 e s.m. sui progetti di porti turistici o approdi o a progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale, la Regione tiene conto di specifici parametri relativi alle imbarcazioni di pesca marittima presenti nei siti interessati ai progetti.

Sulla base di tali specifici parametri, la Regione definisce la “sezione ideale del porto destinata a funzione peschereccia” che costituisce l’unità di riferimento a livello regionale per tutti i porti liguri, necessaria per la verifica dell’adeguatezza degli spazi e dei servizi attualmente dedicati al settore.

Sulla base di questa “sezione ideale” si potrà quindi procedere alla pianificazione e razionalizzazione dell’intero settore attraverso interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e completamento delle strutture esistenti; nonché per la realizzazione ex novo di strutture e servizi a sostegno delle attività ittiche.

4.1 - LA SEZIONE IDEALE DEL PORTO DESTINATA A FUNZIONE PESCHERECCIA

4.1.1 - I MOLI E LE BANCHINE DI ORMEGGIO

Le imbarcazioni ormeggiano nelle banchine o talvolta in rada al gavitello (in alcuni siti le imbarcazioni ormeggiano in spiaggia); ivi sostano in attesa dell’uscita in mare e per effettuare le operazioni di carico del materiale, scarico del pescato e manutenzione dell’imbarcazione e degli attrezzi da pesca. Allo scopo le banchine devono essere dimensionate in relazione alla consistenza e alle caratteristiche della locale flotta peschereccia in modo da garantire ad essa lo spazio e la sicurezza dell’ormeggio. Devono inoltre consentire ai pescatori di operare in condizioni di efficienza e velocità nelle operazioni di carico, scarico e manutenzione; offrire collegamenti comodi e veloci con gli impianti di conservazione e commercializzazione del pescato; fornire la disponibilità di servizi igienico – sanitari a terra, servizi di erogazione dell’acqua, del carburante e dell’energia elettrica. Infine, è necessario individuare zone adibite a ricovero imbarcazioni per lavori di piccola ed ordinaria manutenzione.

4.1.2 - LE STRUTTURE PREPOSTE ALLA CONSERVAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PESCATO

Il sistema per la conservazione del pescato deve essere tale da consentire il mantenimento del prodotto ittico fino alla sua commercializzazione e garantendone una elevata qualità. Tale sistema deve essere dimensionato secondo i quantitativi di prodotto e deve poter contare sulla presenza in loco di una fabbrica del ghiaccio e di magazzini frigoriferi per la conservazione del prodotto fresco ed eventualmente di quello congelato. Occorre inoltre predisporre apposite aree per lo svolgimento delle operazioni di ricevimento, smistamento e pesatura del pescato.

Le strutture per la commercializzazione del pescato, sono in genere localizzate in corrispondenza di centri di consumo e raramente in corrispondenza delle banchine.

L’organizzazione del settore prevede l’intervento intermedio di un grossista tra momento produttivo e quello distributivo. In questo modo, in ambito portuale, si verifica spesso solo il passaggio del pesce dall’imbarcazione ai mezzi refrigerati. Nell’area portuale è quindi indispensabile allestire un’area destinata allo smistamento e all’invio del prodotto al mercato.

4.1.3 - I SERVIZI

La presenza sulla banchina di distributori di acqua dolce, energia elettrica e carburante (gasolio, nafta e benzina) deve essere tale da consentire agli operatori portuali di operare in condizioni più agevoli e con maggiore efficienza e velocità. L’illuminazione delle banchine e un’adeguata segnaletica in loco devono poter mettere gli stessi in grado di operare in condizioni di maggiore sicurezza. Il sistema di pulizia delle banchine (manuale o con mezzi meccanici) deve garantire una corretta raccolta differenziata e uno stoccaggio temporaneo di tutti i rifiuti solidi e liquidi risultanti dalle attività che si sviluppano all’interno di questa sezione peschereccia del porto. Emerge inoltre la necessità di installare impianti di video - sorveglianza al fine di evitare danni alle imbarcazioni e furti in banchina di reti, materiale di lavoro.

4.1.4 - PARAMETRI RELATIVI ALLE IMBARCAZIONI

I parametri relativi alle imbarcazioni di pesca marittima presenti nei siti interessati ai progetti da considerare sono i seguenti:

- a. numero delle imbarcazioni
- b. dimensioni delle imbarcazioni (lunghezza, larghezza)
- c. sistemi di pesca (strascico – posta – lenze – circuizione – etc.)
- d. tabelle minime d’armamento per unità fino a 60 tonnellate di stazza lorda
- e. numero di pescatori presenti nel sito (correlati alla Tabelle di cui al p. d)
- f. quantitativi medi giornalieri di pesce sbarcato.

Le tabelle d’ armamento aggiornate fanno parte integrante e necessaria del documento.

4.1.5 - PARAMETRI RELATIVI AGLI SPAZI A MARE E IN BANCHINA

- a. numero degli ormeggi
- b. tipologia degli ormeggi (banchina, gavitello, spiaggia)
- c. dimensioni degli ormeggi (lunghezza, larghezza)

4.1.6 - PARAMETRI RELATIVI AGLI SPAZI A TERRA

- a. numero aree in concessione
- b. dimensioni aree in concessione (in m²)
- c. numero aree dedicate non in concessione
- d. dimensioni aree dedicate non in concessione (in m²)
- e. numero di magazzini e depositi reti
- f. dimensioni di magazzini e depositi reti (in m²)
- g. numero strutture per la conservazione del pescato:
 - depositi frigo (in m²),
 - celle frigorifere (in m²)
- h. numero strutture per la prima commercializzazione del pescato
- i. dimensioni strutture per la prima commercializzazione del pescato (in m²)

4.1.7 - PARAMETRI RELATIVI AI SERVIZI A TERRA

- a. punti rifornimento acqua
- b. punti rifornimento carburante
- c. punti rifornimento energia elettrica

Sulla base dei parametri di cui ai punti precedenti, la Regione stabilisce, sulla base di quanto citato in premessa e nel Capitolo 2, punto 3 delle Direttive, la necessità o meno di istituire specifiche sezioni dei porti che devono essere dotate di moli e banchine di ormeggio, di strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato nonché dei servizi, come sopra specificato .

In conseguenza per detta finalità, adotta le tabelle di cui ai punti A - B - C

4.2 - TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE ESIGENZE DEL SETTORE

Tabella A - determinazione esigenze spazi a mare e in banchina per singola imbarcazione.

Imbarcazione sistema di pesca	Stazza in Tsl	Dimensioni imbarcazione l.f.t. (m)	Num. pescatori (da rilevare da Tabelle di armamento)	Quantità giornalieri di pesce sbarcato (kg)	Esigenze del settore pesca		
					Dimensioni ormeggio (a)	Coeff. calcolo aree a terra (b)	Dimensioni aree a terra (c)
Piccola pesca costiera – un attrezzo		< 12	1 - 3	10 - 140	Largh + (0,50x2)	1,5	(lung x largh) x 1,5
Piccola pesca costiera – multiattrezzi		< 12	1 - 3	40 ≥ 140	Largh + (0,50x2)	2	(lung x largh) x 2
Piccoli Polivalenti – multiattrezzi	< 10	> 12	1 - 3	20 - 230	Largh + (0,50x2)	1	(lung x largh) x 1
Polivalenti – multiattrezzi	≥ 10	> 12	1 - 3	40 ≥ 230	Largh + (0,50x2)	0,75	(lung x largh) x 0,75
Polivalenti – circuizione e strascico	< 10	12 - 15	1 - 3	20 - 430	Largh + (0,70x2)	1,5	(lung x largh) x 1,5
Circuizione	≥ 10	> 15	3 - 5	50 - 430	Largh + (0,50x2)	2	(lung x largh) x 2
Piccolo Strascico	< 10	> 15	1 - 3	20 - 100	Largh + (0,70x2)	0,75	(lung x largh) x 0,75
Strascico	≥ 10	> 15	2 - 4	≥ 100	Largh + (0,70x2)	0,6	(lung x largh) x 0,6

LEGENDA

Per la determinazione delle esigenze degli spazi a mare e in banchina per singola imbarcazione è stato necessario procedere nel modo seguente

In primo luogo, sono stati considerati i diversi sistemi di pesca presenti nella flotta ligure e che possono essere così elencati:

- **Piccola pesca costiera - un attrezzo:** imbarcazioni inferiori alla lunghezza di 12 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare un solo attrezzo da pesca; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 10 ad un massimo di 140 Kg/giorno.
- **Piccola pesca costiera - multiattrezzi:** imbarcazioni inferiori alla lunghezza di 12 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare più attrezzi da pesca; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 40 ad oltre 140 Kg/giorno.
- **Piccoli Polivalenti multiattrezzi:** imbarcazioni inferiori alla stazza di 10 tsl ma superiori alla lunghezza di 12 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare più attrezzi da pesca; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 20 ad oltre 230 Kg/giorno.
- **Polivalenti multiattrezzi:** imbarcazioni uguali o superiori alla stazza di 10 tsl e superiori alla lunghezza di 12 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare più attrezzi da pesca; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 20 ad oltre 230 Kg/giorno.
- **Polivalenti - circuizione e strascico:** imbarcazioni inferiori alla stazza di 10 tsl e di lunghezza compresa tra 12 e 15 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare i due sistemi di pesca circuizione e strascico; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 20 ad oltre 430 Kg/giorno.
- **Circuizione:** imbarcazioni uguali o superiori alla stazza di 10 tsl e superiori alla lunghezza di 15 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare la sola circuizione; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 3 a 5 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 50 ad oltre 430 Kg/giorno.
- **Piccolo Strascico:** imbarcazioni inferiori alla stazza di 10 tsl e superiori alla lunghezza di 15 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare il solo strascico; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 20 ad oltre 100 Kg/giorno, con picchi eccezionali in particolari momenti stagionali.
- **Strascico:** imbarcazioni uguali o superiori alla stazza di 10 tsl e superiori alla lunghezza di 15 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare il solo strascico; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato in genere superiori a 100 Kg/giorno, con picchi eccezionali in particolari momenti stagionali.

La determinazione delle **dimensioni dell'ormeggio (a)** è effettuata addizionando alla misura della larghezza della singola imbarcazione gli spazi laterali che ne consentano l'ormeggio e la movimentazione, anche in caso di condizioni meteomarine avverse; generalmente gli spazi laterali hanno una dimensione di 0,50 m che aumenta fino a 0,70 m nel caso dello strascico a causa della particolare tipologia e dell'ingombro dell'attrezzo da pesca.

La determinazione del **coefficiente per il calcolo delle aree a terra (b)** è stata effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:

- dimensioni dell'imbarcazione: minori sono le dimensioni dell'imbarcazione e maggiore è la necessità di spazi a terra per il ricovero delle reti; in quanto non possono essere tenute per ovvie ragioni a bordo;
- caratteristiche degli attrezzi da pesca: gli spazi a terra variano a seconda del tipo di attrezzo e, di conseguenza, dalle dimensioni della rete;
- tipologia di pesca: gli spazi a terra per il ricovero degli attrezzi da pesca aumentano proporzionalmente al numero di attrezzi utilizzati da ogni singola imbarcazione;

- *numero di pescatori*: lo spazio a terra aumenta proporzionalmente ai pescatori che potenzialmente sono presenti ed operano sulla banchina per lo svolgimento della loro attività;
- *quantitativi giornalieri di pesce sbarcato (kg)*: maggiore è la quantità media di prodotto che transita in banchina durante le operazioni di sbarco e trasporto, maggiori saranno gli spazi necessari per poter operare in sicurezza e garantire la salubrità del prodotto durante tali operazioni.

È stato attribuito un peso diverso a ciascun fattore; in generale, per la definizione degli spazi a terra è stato dato maggior peso ai fattori riferibili alle dimensioni dell'imbarcazione, alle caratteristiche, tipologia e numero degli attrezzi da pesca e al numero di pescatori per singola imbarcazione, in quanto si tratta di parametri pressoché costanti; i fattori relativi al quantitativo medio giornaliero di prodotto sbarcato hanno pesato in misura minore in quanto sono maggiormente variabili.

La determinazione delle **dimensioni delle aree a terra (c)** è effettuata moltiplicando la superficie del rettangolo ottenuto dalla moltiplicazione di lunghezza per larghezza dell'imbarcazione – per il coefficiente (b).

Tabella B – esempio di calcolo dei quantitativi potenziali giornalieri di pesce sbarcato – Anno di riferimento dati statistici = 2005.

Sistemi di pesca	Catture medie annue in t. per unità di tsl dei battelli	Catture annue in t.	Tonnellaggio annuo in tsl	Giorni pesca /anno.	Catture giornaliere in t per unità di tsl dei battelli
	a= b : c	b	c	d	e = a : d
strascico	0,77	1.558	2.022	184	0,004
volante					
circuizione	2,75	1.307	476	78	0,035
draghe					
piccola pesca	1,45	1.709	1.182	127	0,011
polivalenti	3,05	698	229	130	0,023
palangari	0,55	99	179	71	0,008

LEGENDA

Per il calcolo dei quantitativi potenziali giornalieri di pesce sbarcato, si fa riferimento ai dati statistici dell'IREPA (Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima – IREPA Ricerche). Si possono calcolare le catture medie della giornata di pesca espresse in tonnellate per sistema di pesca, per unità di tsl dei battelli, in un determinato porto; in tal senso, la tabella può essere aggiornata con valori delle colonne b, c e d più recenti. Da 1 a 51

Tabella C - determinazione esigenze servizi.

Numero imbarcazioni	Esigenze minime del settore della pesca		
	Punti rifornimento acqua (n)	Punti rifornimento carburante (n)	Punti rifornimento energia elettrica (n)
Da 1 a 5	1	1	1
Da 5 a 10	3	1	3
Da 10 a 20	5	1	5
Oltre 20	da determinare caso per caso	1	da determinare caso per caso

4.3 – CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE IDEALE DESTINATA A FUNZIONE PESCHERECCIA

4.3.1 - SPAZI A MARE

la determinazione degli spazi a mare per singola imbarcazione da pesca deve essere effettuata utilizzando i criteri contenuti nella tabella A – colonna “ Esigenze del settore pesca - Dimensioni ormeggio”; lo strascico necessita di spazi per l'ormeggio più ampi per la peculiarità del sistema di pesca.

Gli spazi a mare devono essere possibilmente conferiti agli operatori attraverso apposite concessioni rilasciate dalle autorità competenti.

Gli spazi a mare da destinare agli operatori del settore devono essere possibilmente localizzati nelle aree dove risultano migliori le condizioni ambientali ed igienico - sanitarie, al fine di assicurare i necessari requisiti di sicurezza e salubrità dei prodotti della pesca.

4.3.2 - AREE A TERRA

la determinazione delle aree a terra per singola imbarcazione da pesca deve essere effettuata utilizzando i criteri contenuti nella tabella A - colonna "Esigenze del settore pesca - Dimensioni aree a terra".

Qualora un'imbarcazione da pesca sia coadiuvata da un'imbarcazione di servizio, l'area a terra calcolata per l'imbarcazione da pesca cui è associata l'imbarcazione di servizio dev'essere maggiorata del 10%.

In ogni porto o approdo dev'essere comunque prevista e concordata con le competenti autorità locali un'area a terra ad uso temporaneo per la manutenzione delle reti ed altre operazioni di manutenzione ordinaria delle imbarcazioni.

per "aree a terra" si intende l'insieme di spazi aperti e coperti destinate al settore; gli spazi coperti possono costituire fino al 60% del totale delle aree a terra.

Le aree a terra devono essere possibilmente conferite agli operatori attraverso apposite concessioni rilasciate dalle autorità competenti.

Le aree a terra da destinare agli operatori del settore devono essere possibilmente localizzate nelle zone dove risultano migliori le condizioni ambientali ed igienico - sanitarie, al fine di assicurare i necessari requisiti di sicurezza e salubrità dei prodotti della pesca.

4.3.3 - STRUTTURE DI CONSERVAZIONE

Le strutture di conservazione (celle frigo - attrezzature per la fabbricazione di ghiaccio) devono essere realizzate (numero, dimensioni) tenendo conto del quantitativo potenziale giornaliero di pesce sbarcato, che può essere ricavato dalla Tabella B (utilizzando le stesse modalità di calcolo e aggiornando i valori delle colonne b, c e d con dati più recenti) e attraverso informazioni presso gli operatori; occorre comunque considerare che ogni porto o approdo in cui sia presente una realtà peschereccia deve essere attrezzato con almeno una cella frigo.

4.3.4 - STRUTTURE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Le strutture di commercializzazione (punti di prima vendita) devono essere realizzate tenendo conto dei seguenti fattori:

- a. **numero di imprese** (singole o associate): ogni impresa singola o associata, qualora non conferisca il proprio prodotto al mercato all'ingrosso, dev'essere dotata almeno di un proprio punto di vendita;
- b. **quantitativo potenziale giornaliero di pesce commercializzato**: può essere ricavato dalla Tabella B (utilizzando le stesse modalità di calcolo e aggiornando i valori delle colonne b, c e d con dati più recenti) e attraverso le interviste con gli operatori. Occorre comunque ricordare che le singole strutture di prima commercializzazione devono essere realizzate (dimensioni, impianti idrici e elettrici, ecc.) in modo da consentire agli operatori di operare in condizioni ottimali sotto il profilo della sicurezza ed igienico - sanitario;
- c. **localizzazione**: poiché si tratta di strutture destinate alla prima commercializzazione del pescato (ossia vendita effettuata direttamente dai pescatori), queste devono essere localizzate il più possibile vicino alle strutture di conservazione in modo da disporre, qualora il pescato non venga venduto subito, di un deposito temporaneo.

4.3.5 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Come previsto dai recenti regolamenti europei, al fine di ridurre progressivamente lo sforzo di pesca, è compito delle Istituzioni favorire la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriat-

tività per i pescatori; in tal senso, sarebbe necessario individuare, previo accordo con le autorità competenti, apposite aree anche ad uso temporaneo per lo svolgimento di attività complementari legate al settore della pesca quali, a titolo di esempio, ittiturismo, attività didattiche, ecc.

Sarebbe inoltre auspicabile individuare e concordare con i Comuni o le Autorità portuali eventuali strutture per la trasformazione del pescato, soprattutto per quanto riguarda la preparazione di prodotti ittici tipici liguri, come ad esempio piccoli laboratori per la salagione delle acciughe, per la preparazione di cicerelli e sugarelli in carpione, ecc.

4.3.6 - SERVIZI A TERRA

La determinazione delle esigenze del settore della pesca relativamente ai servizi a terra minimi (punti di rifornimento acqua, energia elettrica, carburante) può essere ricavata dai dati riportati nella **Tabella C**. Tuttavia, per una migliore operatività degli operatori sarebbe ottimale dotare ogni singola imbarcazione di un proprio punto di rifornimento di acqua ed energia elettrica.

Inoltre, è auspicabile dotare la sezione del porto destinata a funzione peschereccia di almeno un punto di rifornimento di acqua di mare, in quanto necessaria e normalmente utilizzata per rinfrescare il prodotto pescato in attesa dell'incassamento o della vendita.

Restano ferme le dotazioni relative ai servizi igienico - sanitari e alle strutture per lo stoccaggio degli olii esausti e altri rifiuti, che obbligatoriamente devono essere presenti all'interno dei porti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16.11.2007

N. 1356

Variazioni per euro 50.410.695,00 al bilancio 2007 ai sensi art.7 l.r. 03/04/2007, n.16 fondo transitorio disavanzi anno 2007 - legge 296/2006 (31° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.1, comma 796, lettera b), della legge 27/12/2006, n.296, che istituisce, al fine di garantire il rispetto e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000,00 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartirsi tra le regioni interessate da elevati disavanzi;

Considerato che l'accesso al Fondo transitorio presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato altresì che l'accesso a detto Fondo è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'art.1, comma 180, della legge 30/12/2004, n.311;

Ritenuto pertanto che, sulla base della normativa descritta, possano accedere a detto Fondo le seguenti regioni:

Liguria
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Sicilia

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/04/2007 che attribuisce gli importi di cui al predetto art.1, comma 796, lettera b), della legge 27/12/2006, n.296, assegnando alla Regione Liguria, per l'anno 2007, la somma di euro 50.410.695,00;

Preso atto che detta somma di euro 50.410.695,00 è stata introitata nelle casse regionali con quietanza n.3293 del 29/10/2007;

Visti la legge regionale 3/4/2007, n.16 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 3/4/2007, n.350 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2007 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Considerato che con nota del Settore Sistemi di Finanziamento e Programmazione Economico-Finanziaria n.837 del 05/11/2007 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.7 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 16/2007

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2007, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 50.410.695,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie Strumentali e Informatica;

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.4 "Trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di parte corrente" + 50.410.695,00 euro

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 9.101 "Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario nazionale" + 50.410.695,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007", in termini di competenza e di cassa:

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2.4 - è istituito il capitolo 1300 "Quota regionale del fondo transitorio per le regioni interessate da elevati disavanzi"
L. 27/12/2006, n.296, art.1, comma 796, lett. b)
con la previsione di euro 50.410.695,00 (cinquantamilioniquattrocentodiecimilaseicentonovantacinque/00);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 9.101 - è istituito il capitolo 5276 "Ripartizione della quota regionale del fondo transitorio per le regioni interessate da elevati disavanzi"
L. 27/12/2006, n.296, art.1, comma 796, lett. b)
con lo stanziamento di euro 50.410.695,00 (cinquantamilioniquattrocentodiecimilaseicentonovantacinque/00).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16.11.2007

N. 1358

Modifica degli articoli 9 e 11 del bando "Salvaguardia e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale nei comuni dell'entroterra ligure"

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

con deliberazione della Giunta Regionale n.206 dell'11 febbraio 2005 è stato approvato il bando ad oggetto "salvaguardia e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale nei comuni dell'entroterra ligure" e s.m.i.;

l'articolo 9 comma 1 del sopracitato bando, rubricato "Contenuti dell'atto d'obbligo" recita:

"La domanda è corredata dell'impegno a sottoscrivere un atto unilaterale con il quale il beneficiario si obbliga alla puntuale e completa realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento e, in relazione alle fattispecie di intervento indicate nell'art.7, a rispettare una delle seguenti clausole:

1. per interventi relativi alla fattispecie sub a) dell'art. 7 e per interventi parziali di cui all'ultimo comma dell'art.7, il beneficiario si impegna:

a garantire, per almeno dieci anni a far data dalla erogazione del contributo, il mantenimento delle destinazioni d'uso e il buono stato di conservazione dell'edificio e dei manufatti oggetto del recupero;

2. per interventi relativi alla fattispecie sub b) dell'art. 7, il beneficiario, in aggiunta alla clausola di cui al punto 1, si impegna:

ad attuare, per almeno dieci anni a far data dalla erogazione del contributo, azioni di presidio o attività agricole, idonee a evitare il degrado vegetazionale e il dissesto idrogeologico delle aree di pertinenza e di fondi rustici della superficie di almeno 500 mq, indicandone i contenuti e le modalità di attuazione;

3. per interventi relativi alla fattispecie sub c) dell'art. 7, il beneficiario, in aggiunta alla clausola di cui al punto 1, si impegna:

a svolgere, per almeno dieci anni a far data dalla erogazione del contributo, una attività agricola sui fondi rustici di almeno 2.000 mq organicamente correlati agli edifici e ai manufatti oggetto del recupero, indicandone i contenuti e le modalità di attuazione.

Detto atto unilaterale d'obbligo dovrà essere trascritto nei registri immobiliari a cura del beneficiario.

Dell'avvenuta trascrizione il beneficiario dovrà esibire prova ai fini della liquidazione dell'acconto del contributo di cui all'art.11." ;

l'articolo 11 del medesimo bando rubricato "Modalità di erogazione del contributo", recita al comma 1:

"La liquidazione del contributo avviene in due fasi successive secondo le seguenti modalità:

- Il 50% del contributo viene liquidato, a titolo di acconto, su presentazione di:
 - prova dell'avvenuta trascrizione nel registro degli atti immobiliari dell'atto d'obbligo di cui all'art. 9.. (omissis)..."

CONSIDERATO CHE

il richiamato articolo 9 prevede che il beneficiario del contributo produca, prima della liquidazione della metà dell'importo concesso, la prova dell'avvenuta trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), di un atto unilaterale d'obbligo con il quale si vincola alla puntuale e completa realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento e garantisce il mantenimento per almeno dieci anni di determinate caratteristiche architettoniche e di destinazione dell'immobile oggetto dell'intervento di restauro o risanamento conservativo;

ai sensi degli articoli 2657 e ss. del Codice civile affinché un atto unilaterale di provenienza privata possa essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), lo stesso deve essere autenticato da un pubblico ufficiale autorizzato;

successivamente all'approvazione del bando diversi beneficiari dei contributi in argomento hanno segnalato che alcune sezioni regionali dell'Agenzia del Territorio non hanno consentito la trascrizione di atti unilaterali d'obbligo la cui sottoscrizione sia stata autenticata dal Segretario comunale, e non dal notaio, asserendo la necessità che tale adempimento venga espletato da un notaio;

detta situazione ha fatto emergere una maggiorazione dei costi per accedere al contributo a carico dei beneficiari, la quale è in particolare relativamente alle tipologie di contributi di importi più contenuti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e di cui al relativo comma 3 del bando, è tale da incidere in misura sensibile sull'entità di detti contributi, con il rischio di vanificare la finalità principale del bando, rappresentata dalla volontà di fornire un significativo sostegno economico a soggetti che attuino interventi di recupero di edifici rurali, che in quanto comportanti la salvaguardia e la valorizzazione dei loro caratteri tradizionali, richiedono maggiori oneri economici;

alla luce di quanto sopra, è opportuno addivenire alla riconsiderazione del campo di applicazione della ridetta prescrizione di produzione del sopramezionato atto unilaterale d'obbligo e di sua trascrizione nei registri immobiliari, prevedendo lo stralcio di tali adempimenti limitatamente alle tipologie di contributo aventi ad oggetto importi più contenuti, indicate nel suddetto art.7 comma 1 lettera a) e nel comma 3 e di seguito specificate, anche tenuto conto che tali contributi hanno ad oggetto soltanto gli interventi di recupero di edifici rurali e di eventuali loro pertinenze e non anche azioni di presidio o di esercizio di attività agricola su fondi rustici:

- a) intervento riguardante il solo recupero architettonico edilizio di edifici rurali compresi eventuali manufatti di pertinenza di entità massima pari a 20.000,00 euro;
- intervento parziale di restauro e risanamento conservativo riferito a singole componenti strutturali dell'edificio di entità massima pari a 10.000,00;

invece, è necessario mantenere la ridetta previsione di produzione di apposito atto unilaterale d'ob-

bligo e di sua trascrizione relativamente alla fattispecie di cui all'art.9, comma 1, punto 2) e 3), vale a dire per i casi in cui i contributi siano ricadenti nella tipologie di cui alle lettere b) e c) del ridetto articolo 7, e cioè abbiano ad oggetto interventi volti al recupero di edifici rurali e manufatti di pertinenza che contemplino anche l'impegno del richiedente a sviluppare azioni di presidio o di esercizi di attività agricola rispettivamente su fondi rustici di almeno 500mq e su fondi rustici superiori a 2000 mq.;

RITENUTO

sulla base di quanto sopra, di proporre l'approvazione delle seguenti modifiche al sopramenzionato bando:

1. rispetto al citato articolo 9 del bando:

a) la sostituzione del comma 1 con il seguente :

“Nel caso di interventi riconducibili nella fattispecie indicata nell'art.7,comma 1, lettere b) e c) la domanda è corredata dell'impegno a sottoscrivere un atto unilaterale con il quale il beneficiario si obbliga, per almeno dieci anni a far data dall'erogazione del contributo, al mantenimento delle destinazioni d'uso e del buono stato di conservazione dell'edificio e dei manufatti oggetto del recupero, nonché a svolgere un'attività agricola sui fondi rustici di almeno 2.000 mq, organicamente correlati agli edifici e ai manufatti oggetto del recupero, indicandone i contenuti e le modalità di attuazione”.

2. rispetto al citato articolo 11 la sostituzione del comma 1 con il seguente :

“La liquidazione del contributo avviene in due fasi successive secondo le seguenti modalità:

• Il 50% del contributo viene liquidato, a titolo di acconto, su presentazione di:

- denuncia o certificato di inizio lavori;
- stato di avanzamento lavori supportato dalle relative fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, attestanti l'avvenuto pagamento di una somma pari al doppio, al netto di I.V.A., dell'acconto del contributo da liquidarsi.
- prova dell'avvenuta trascrizione nel registro degli atti immobiliari dell'atto d'obbligo di cui all'art. 9, nei soli casi di assegnazione di contributo per interventi appartenenti alle fattispecie indicate nell'art.7,comma 1, lettere b) e c);”
- documentazione fotografica descrittiva dei lavori già eseguiti;

• Il restante 50% del contributo viene erogato, a saldo, su presentazione di:

- dichiarazione o certificato di fine lavori;
- certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto allegato alla domanda di contributo;
- stato di avanzamento lavori finale supportato dalle relative fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, attestanti l'avvenuto pagamento di una somma pari al doppio, al netto di I.V.A., della parte di contributo da liquidarsi a saldo.
- documentazione fotografica descrittiva dei lavori ultimati”

che le sopraindicate modifiche, siano meritevoli di approvazione, in quanto volte ad assicurare in concreto il conseguimento della finalità principale di detto bando, in precedenza richiamata;

DATO ATTO CHE le sopraindicate modifiche al bando saranno operative a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, su proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica e dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile.

D E L I B E R A

di approvare, per i motivi di cui in premessa, le sottoindicate modifiche agli articoli 9 e 11 del bando ad oggetto “salvaguardia e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale nei comuni dell'entroterra ligure”:

– sostituzione dell'articolo 9, comma 1:

“ Nel caso di interventi riconducibili nelle fattispecie indicate nell'art.7,comma 1, lett. b) e c) la domanda è corredata dell'impegno a sottoscrivere un atto unilaterale con il quale il beneficiario si obbliga, per almeno dieci anni a far data dall'erogazione del contributo, al mantenimento delle destinazioni d'uso e del buono stato di conservazione dell'edificio e dei manufatti oggetto del recupero, nonché a svolgere un'attività agricola sui fondi rustici di almeno 2.000 mq, organicamente correlati agli edifici e ai manufatti oggetto del recupero, indicandone i contenuti e le modalità di attuazione;

– sostituzione dell'articolo 11 comma 1 secondo capoverso con il seguente :

- Il 50% del contributo viene liquidato, a titolo di acconto, su presentazione di:
 - denuncia o certificato di inizio lavori;
 - stato di avanzamento lavori supportato dalle relative fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, attestanti l'avvenuto pagamento di una somma pari al doppio, al netto di I.V.A., dell'acconto del contributo da liquidarsi.
 - prova dell'avvenuta trascrizione nel registro degli atti immobiliari dell'atto d'obbligo di cui all'art.9, nel solo caso di assegnazione di contributo riconosciuto per interventi appartenenti alle fattispecie indicate nell'art.7,comma 1, lett. b) e c);”
 - documentazione fotografica descrittiva dei lavori già eseguiti;
- Il restante 50% del contributo viene erogato, a saldo, su presentazione di:
 - dichiarazione o certificato di fine lavori;
 - certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto allegato alla domanda di contributo;
 - stato di avanzamento lavori finale supportato dalle relative fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, attestanti l'avvenuto pagamento di una somma pari al doppio, al netto di I.V.A., della parte di contributo da liquidarsi a saldo.
 - documentazione fotografica descrittiva dei lavori ultimati”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Internet della Regione Liguria;

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16.11.2007

N. 1359

Procedura di VIA. Progetto di stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali, pericolosi e non, in Via Parodi 39, Comune di Ceranesi. Esclusione ai sensi dell'art.2, comma 6 l.r. 38/98.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa:

1. di escludere dalla procedura VIA, ai sensi dell'art. 2 comma sesto della l.r. 38/98, il progetto di stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, all'interno del sito di via Parodi

39, in Comune di Ceranesi, in quanto la ditta stessa è certificata ISO 14001, a condizione che l'attuale certificazione ISO 14001:2004 sia estesa a coprire lo stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in oggetto..

A fronte di quanto sopra il proponente entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà provvedere alla formale accettazione della prescrizione di cui sopra. Successivamente, il proponente dovrà trasmettere al settore VIA regionale i documenti attestanti l'avvenuta certificazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16.11.2007

N. 1361

Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il d.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il d.lgs. 36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" con il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria in materia di discariche di rifiuti 1999/31;
- il d.m. 3 agosto 2005, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", di attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE";
- la l.r. 18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", ed in particolare l'art. 23 che assegna alla competenza della Regione l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;

CONSIDERATO CHE:

- il d.lgs. 36/2003 ha introdotto rilevanti innovazioni in merito ai criteri di realizzazione e gestione degli impianti di discarica, introducendo alcuni vincoli inerenti le modalità di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare il principio generale per cui i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo un trattamento;
- Il termine del periodo transitorio fissato dal d.lgs. n.36/03 per il passaggio dalle modalità di smaltimento, definite in base ai vigenti provvedimenti autorizzativi, alle nuove modalità, definite dallo stesso decreto, è fissato, in base alle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge "Finanziaria 2007"), al 31 dicembre 2007;
- la applicazione della normativa di cui al d.lgs. 36/2003, ed in particolare l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione delle operazioni di trattamento necessarie da parte delle Province

liguri, deve fondarsi su una interpretazione univoca e condivisa fra tutti i soggetti competenti, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei titolari e gestori degli impianti;

TENUTO CONTO CHE :

- il d.lgs 36/2003 stabilisce come obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica i seguenti:

entro 5 anni (27/3/2008) i RUB dovranno essere inferiori a 173 kg/anno per abitante

entro 8 anni (27/3/2011) i RUB dovranno essere inferiori a 115 kg/anno per abitante

entro 15 anni (27/3/2018) i RUB dovranno essere inferiori a 81 kg/anno per abitante

- per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui sopra in attesa della realizzazione degli interventi indicati nei piani provinciali di settore mirati all'intercettazione alla fonte dei RUB (Rifiuti urbani biodegradabili), è necessario prevedere sistemi di pretrattamento finalizzati ad ottenere la stabilità biologica della sostanza organica da avviare in discarica mediante sistemi aerobici o anaerobici;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra espresso, approvare un atto di indirizzo regionale che precisi e specifichi i più rilevanti aspetti applicativi della normativa di cui al d.lgs. 36/2003, per quanto attiene a definizioni, modalità operative ed obiettivi delle attività di trattamento, procedure di approvazione delle stesse e riflessi sulla applicazione del tributo speciale di cui alla L.R.23/2007;

PRESO ATTO che l'attività di predisposizione del citato atto di indirizzo si è svolta nel segno di una ampia concertazione con tutte le Province liguri, coinvolte in numerosi incontri e confronti a livello tecnico e politico;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

di approvare, per quanto in premessa riportato, gli allegati A e B alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, recanti rispettivamente :

- "Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica in base alle disposizioni del d.lgs. 13.1.2003 n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e del d.m. 3 agosto 2005, e modalità di applicazione del tributo di cui alla l.r. 23/2007".
- "Schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Provincia, al Servizio entrate regionali ed al Settore gestione integrata rifiuti della Regione Liguria, al fine di poter usufruire, per il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica destinato ad operazioni di recupero, della esclusione dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui alla l.r. 23/2007".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 4 primo comma lettera b) della l.r. 28.12.1988 n.75.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(seguono allegati)

ALLEGATO A

Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica in base alle disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e del decreto ministeriale 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e modalità di applicazione del tributo di cui alla l.r. 23/07.

Premessa

L'entrata in vigore del decreto legislativo n.36 del 2003, attuativo della Direttiva Comunitaria "Discariche" n.31 del 1999, e del collegato decreto ministeriale 3 agosto 2005, ha introdotto una serie di vincoli direttamente applicabili alle modalità di smaltimento dei rifiuti in discarica e conseguentemente alla gestione degli impianti a questo fine destinati.

In particolare, l'art. 7 del d.lgs. n.36/03 definisce il principio generale per cui i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.

Il termine del periodo transitorio fissato dal d.lgs. n.36/03 per il passaggio dalle modalità di smaltimento definite in base ai vigenti provvedimenti autorizzativi alle nuove modalità, definite dallo stesso decreto, è attualmente fissato, in base alle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge "Finanziaria 2007"), al 31 dicembre 2007. La proroga di un anno rispetto al termine precedentemente fissato al 31.12.2006 non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

Scopo di questo documento è quello di fissare una serie di linee guida, attuative dei principi del d.lgs. n.36/03, per uniformare sotto il profilo tecnico ed amministrativo le attività propedeutiche al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di discarica presenti sul territorio ligure.

• Ammissibilità rifiuti in discarica

Ai fini della ammissibilità dei rifiuti in discarica, il D.M. 3/8/05 prevede che:

> **nelle discariche per rifiuti inerti possono essere smaltiti:**

- a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'art.5 senza essere sottoposti ad accertamento analitico;
- b) i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti:
 - sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 2 dell'art.5;
 - non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 dell'art.5;.

> **nelle discariche di rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti:**

senza caratterizzazione:

- a) RSU classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti;
- b) frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani;
- c) rifiuti individuati in lista con decreto ministeriale (da emanarsi);

previa caratterizzazione

- a) rifiuti non pericolosi con concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che, sottoposti a

test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 5 dell'art.6;

b) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi con :

- eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;
- concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5% con riferimento alle sostanze chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;
- pH non inferiore a 6;
- concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%.

I rifiuti rientranti nell'ultima tipologia non vanno smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

e, alle condizioni fissate dall'art.6, comma 6:

a) rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi

b) i materiali non pericolosi a base di gesso;

c) materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3 , lettera c) del d.lgs. n.36/2003, senza essere sottoposti a prove.

Nel caso di impianti rientranti nelle seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.7 del D.M. 3/8/05:

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas,

i criteri di ammissibilità vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri.

Sono inoltre previste, sempre ai sensi dell'art.7 del D.M. 3/8/05, monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 e del d.lgs.152/2006, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella 1, colonna B dell' allegato 5 alla parte IV bonifiche del d.lgs.152/2006.

> nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere smaltiti:

i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sottoposti a test di cessione di cui allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6 dell'art.8;

b) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;

c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 dell'art.5 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;

d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;

e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.

Possibilità di deroghe al rispetto dei valori limite dei parametri indicati per le tre categorie di discariche sono previste, tramite provvedimenti autorizzativi concessi caso per caso per rifiuti specifici al singolo impianto, in presenza contemporanea delle seguenti condizioni:

1. valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal D.M. 3/8/05, che dimostri la non sussistenza di pericoli per l'ambiente;
2. superamento dei valori limite entro il massimo del triplo rispetto a quanto previsto per la corrispondente categoria di discarica, e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica, tenendo conto delle eccezioni fissate dall'art.10, punto 3.

• **Trattamento**

Per trattamento s'intendono:

i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Il trattamento non è necessario per:

- a) i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) i rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n.36/2003, non riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

• **Obiettivi del trattamento**

Il d.lgs n.36/2003 ed il successivo D.M. 3/8/05 non indicano i sistemi di trattamento da adottarsi in relazione alle singole tipologie dei rifiuti. Tuttavia, tenendo conto del vincolo della riduzione dello smaltimento in discarica del rifiuto biodegradabile, per cui nel 2008 i rifiuti biodegradabili smaltiti dovranno essere inferiori a 173 kg/anno per abitante, e fatta salva la disposizione per cui dal 1 gennaio 2009 non potranno essere più conferiti in discarica rifiuti con P.C.I. (Potere calorifico inferiore) maggiore a 13.000 KJ/kg, si ritiene opportuno individuare linee di indirizzo rivolte a conseguire una razionalizzazione del sistema gestionale dei rifiuti nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale.

Tali linee di indirizzo vanno armonizzate con i contenuti dei piani provinciali dei rifiuti che prevedono a regime soluzioni impiantistiche idonee ad assolvere le disposizioni normative dettate dall'art 7 del d.lgs 36 e del "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica", approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 856 del 2/8/2004, che basa la propria strategia sull'attuazione delle soluzioni individuate nei Piani provinciali di gestione dei rifiuti.

A tal fine, tenuto conto che non appare opportuno prevedere la realizzazione di altri impianti di pre-trattamento su larga scala, per un periodo limitato, in attesa della realizzazione degli impianti pianificati, si ritiene necessario individuare un percorso operativo di immediata applicazione articolato su due fronti:

- 1) intercettare alla fonte la frazione biodegradabile del rifiuto urbano al fine di avviarla a recupero per ottenere un ammendante di qualità;
- 2) intervenire attraverso sistemi di trattamento sul rifiuto da conferire in discarica.

La valutazione degli effetti di questa strategia dovrà essere fatta con riferimento ai singoli Ambiti territoriali ottimali, sia dal punto di vista delle analisi merceologiche, da effettuarsi per le diverse tipologie di rifiuti urbani raccolti, che in merito al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della frazione biodegradabile conferita in discarica, richiesti dall'art.5 del d.lgs.36.

Sempre a livello di Ato dovranno essere considerate le ricadute economiche della attuazione delle operazioni indicate, tenendo ben presente che quanto più risulterà efficace l'intercettazione alla fonte e l'avvio a recupero delle frazioni biodegradabili, tanto meno si incrementeranno gli oneri economici derivanti dalla necessità di trattare il rifiuto da smaltire. E' da sottolineare, infatti, che una considerevole intercettazione della frazione organica e più in generale dei rifiuti biodegradabili può contribuire incisivamente alla riduzione del biodegradabile in discarica e quindi al raggiungimento degli obiettivi del d.lgs. n.36/03 in veste ausiliaria o, se massimizzato, come alternativa al trattamento preliminare del conferimento in discarica. Il raggiungimento dell'equilibrio tecnico/economico dei sistemi gestionali, adeguati alla luce della normativa in vigore, dovrà quindi essere una delle problematiche prioritarie da affrontare da parte degli enti locali costituenti l'Ato i quali, conseguentemente, saranno chiamati ad adeguare i rapporti contrattuali che regolano lo svolgimento del servizio.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, i sistemi di trattamento che raggiungono le finalità esposte nel d.lgs n.36/03 devono prendere in considerazione i processi di stabilizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti, per assicurare l'assenza di significativa trasformazione biologica e minimizzare la presenza di emissioni di biogas e di inquinanti organici nei percolati, con conseguente riduzione del rischio per l'acqua, l'aria ed il suolo.

Le tecnologie impiantistiche disponibili per il trattamento della frazione organica sono diverse e presentano caratteristiche specifiche. Si possono adottare sistemi di tipo aerobico o anaerobico, impianti all'aperto, in grado di trattare quantitativi di materiale minori, senza la possibilità di controllare in maniera spinta il processo, ma con bassi costi di gestione e di investimento. Per contro gli impianti confinati, che sono in grado di trattare maggiori quantitativi di sostanza, a parità di superficie impegnata, permettono un maggiore controllo sul processo e sulle emissioni da questo prodotte ma hanno un costo di gestione e di investimento superiore.

Esistono poi sistemi in situ che possono operare in ambiente aerobico mediante insufflazione di aria o in anaerobiosi che meritano di essere presi in esame ed approfonditi.

Attualmente in Italia ed in Europa si possono identificare due tipologie di trattamento meccanico biologico del rifiuto in discarica:

- trattamento a differenziazione di flussi: trattamenti meccanico-biologici in cui un pretrattamento meccanico del rifiuto in ingresso in impianto permette l'ottenimento di una frazione "organica", da destinarsi a trattamento biologico e di una frazione secca, da destinarsi alla valorizzazione energetica o in discarica;
- trattamento a flusso unico: trattamenti meccanico-biologici in cui tutto il rifiuto in ingresso all'impianto subisce un trattamento biologico, mentre il trattamento meccanico si limita ad una semplice frantumazione del rifiuto.

Nella realtà ligure, dove gli impianti programmati che consentiranno la messa a regime del sistema con un trattamento spinto del rifiuto residuo da smaltire in discarica sono solo in fase di avvio, si ritiene necessario prevedere, ad integrazione delle iniziative che mirano ad una intercettazione alla fonte dei rifiuti, anche sistemi di pretrattamento che diano come risultato un I.R.D. < 1000 mg_{O2}/ (kg_{SV}h), illustrati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle tabelle di seguito riportate:

TRATTAMENTO A DIFFERENZIAZIONE DI FLUSSI

	OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	MODALITA' OPERATIVE
	- <i>pretrattamento meccanico</i>	triturazione, miscelazione, vagliatura e selezione meccanica, selezione dei ferrosi, separazione metalli non ferrosi, con ottenimento di frazione "secca" e frazione "umida" ad alta fermentescibilità.
A.1	<i>processi di stabilizzazione aerobica della frazione umida</i>	trattamenti basati su un processo di fermentazione controllato mediante immissione forzata di aria per accelerare la degradazione della frazione organica.
A.2	<i>processi di stabilizzazione anaerobica della frazione umida</i>	sistemi che consentono una produzione accelerata del biogas, mediante trattamento anaerobico della frazione biodegradabile, con impianti dedicati e recupero energetico del biogas prodotto.

TRATTAMENTO A FLUSSO UNICO

	OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	MODALITA' OPERATIVE
	- <i>pretrattamento meccanico:</i>	triturazione, miscelazione, eventuale selezione dei ferrosi, separazione metalli non ferrosi.
B.1	<i>processi di stabilizzazione dell'intera massa in impianto dedicato</i>	tutto il rifiuto in ingresso all'impianto subisce un trattamento biologico mediante aereazione della massa.
B.2	<i>processi di stabilizzazione aerobica dell'intera massa nel corpo della discarica (da attuarsi in via sperimentale)</i>	immissione forzata di aria nel corpo della discarica al fine di ottenere un eccesso di ossigeno nella massa dei rifiuti, accelerando in tal modo la degradazione della frazione organica.
B.3	<i>processi di stabilizzazione anaerobica dell'intera massa nel corpo della discarica (da attuarsi in via sperimentale)</i>	sistemi di accelerazione indotta e controllata dell'ammasso dei rifiuti che vengono abbancati in "celle" dotate di tubi fessurati per consentire la produzione accelerata del biogas, sotto una copertura impermeabile, e recupero energetico del biogas prodotto.

Non si considerano idonei i trattamenti di semplice inertizzazione per via chimica con sistemi che, alterando il pH, interrompano temporaneamente i processi di degradazione anaerobica, senza incidere sulla biodegradabilità potenziale dei materiali.

Per i sistemi di trattamento preesistenti all'entrata in vigore del d.lgs. n.36/2003, si dovrà verificare la loro idoneità, sotto il profilo tecnico, a garantire il rispetto dei parametri sotto specificati, salve deroghe per i casi ammessi dal D.M. 3/8/2005.

• **Utilizzazioni ammesse per il biostabilizzato derivante da trattamento a differenziazione di flussi e da trattamento a flusso unico di cui alla lettera B.1**

➤ **Copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, riprofilatura quote, piste:**

L'uso del biostabilizzato è ammesso unicamente in discariche per rifiuti non pericolosi e nelle discariche di cui al predetto art.7, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 3/8/05.

Il materiale può essere impiegato in quantità massima pari al 10% rispetto al peso dei rifiuti conferiti in discarica su base mensile qualora ricorrano le seguenti condizioni:

Indice di respirazione dinamico ($\text{mg}_{\text{O}_2}/(\text{kg}_{\text{SV}}\text{h})$)	≤ 1.000
Umidità (% peso)	≤ 50
Granulometria (mm.)	≤ 80

La quantità massima di biostabilizzato utilizzabile potrà essere pari al 20% rispetto al peso dei rifiuti conferito in discarica su base mensile, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

Indice di respirazione dinamico ($\text{mg}_{\text{O}_2}/(\text{kg}_{\text{SV}}\text{h})$)	≤ 1.000
Umidità (% peso)	≤ 50
Granulometria (mm)	≤ 50

L'utilizzo del biostabilizzato nelle operazioni sopra richiamate dovrà essere espressamente previsto nel Piano di Gestione Operativa della discarica e nel provvedimento di autorizzazione della discarica stessa, che prevederà adeguati strumenti di verifica periodica sul rispetto dei parametri indicati.

➤ **Copertura superficiale finale della discarica**

L'uso del biostabilizzato come copertura finale è ammesso qualora vengano rispettati i limiti sotto riportati, nonché le caratteristiche fissate nell'Allegato 1 del d.lgs.36/2003 e a condizione che lo stesso venga miscelato a terreno nella proporzione del 50% e utilizzato come primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza.

Indice di respirazione dinamico ($\text{mg}_{\text{O}_2}/(\text{kg}_{\text{SV}}\text{h})$)	≤ 1.000
Metalli (mg/kg di sostanza secca)	I limiti previsti dalla tabella 3.1 della D.C.I. 27 luglio 1984
Inerti (% peso)	≤ 15
Plastica (% peso)	≤ 5
Vetro (% peso)	≤ 10
Umidità (% peso)	≤ 50
Granulometria (mm)	≤ 50

Su questo primo strato dovrà essere posto un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza, elevabile in considerazione della destinazione d'uso finale prevista per la discarica.

L'utilizzo del rifiuto trattato dovrà essere espressamente previsto nel Piano di Ripristino Ambientale della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica stessa, che prevederà adeguati strumenti di verifica periodica sul rispetto dei parametri indicati.

• **Controllo delle caratteristiche del biostabilizzato**

Presso l'impianto di produzione dovrà essere effettuata almeno una volta/anno una caratterizzazione di base del biostabilizzato. Il campionamento dovrà essere effettuato con la metodologia UNI 10802 e dovrà essere effettuata l'analisi completa dei parametri indicati alle precedenti tabelle per un lotto rappresentativo della produzione, pari ad almeno 500-1000 t.

• **Approvazione impianti e modalità trattamento**

Il regime autorizzativo relativo alle operazioni di trattamento è quello ordinario previsto dagli artt. 208 e succ. del d.lgs. n.152/06.

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo alle operazioni di trattamento da parte della Provincia, il gestore della discarica presenta una istanza in cui viene indicato il tipo di trattamento prescelto, in conformità alle presenti linee guida, ed il cronoprogramma relativo all'avvio delle operazioni di trattamento.

La Provincia, in sede di rilascio o integrazione della autorizzazione, determina la data di avvio delle attività di trattamento e, qualora sia necessario, le modalità transitorie di gestione dei rifiuti da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2008 fino alla data di effettivo avvio delle previste operazioni di trattamento.

Le operazioni di trattamento non sono sottoposte a V.I.A. qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono strettamente funzionali all'impianto di discarica;
- b) non comportano ampliamenti della superficie della discarica.

Nei casi in cui, sussistendo la condizione di cui alla lettera b), le operazioni di trattamento siano rivolte anche ad attività di recupero esterne alla gestione della discarica, esse sono comunque esentate dalla V.I.A. qualora l'impianto di discarica sia dotato di un sistema di gestione ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2004 o registrato ai sensi del Regolamento 76/2001 CE (EMAS) e venga seguita la procedura qui indicata .

- Entro 60 gg. dalla approvazione delle presenti linee guida, La Giunta Regionale, sentito il Comitato tecnico Via, provvede con proprio atto ad individuare i criteri di esclusione ai sensi dell'art.2 comma 6 della LR 38/1998;
- Il gestore chiede di avvalersi dell'esclusione, in conformità ai criteri individuati dalla Giunta Regionale, inviando un cronoprogramma relativo all'inserimento delle operazioni di trattamento nel sistema di gestione ambientale
- A certificazione avvenuta, il gestore provvede all'invio alla Regione degli atti conclusivi

Si ritiene opportuno che, in sede di istanza per l'autorizzazione alle operazioni di trattamento, il soggetto proponente indichi il parametro della volumetria del rifiuto post-trattato e che il relativo atto autorizzativo dia conto di tale elemento ai fini del corretto computo della disponibilità volumetrica della discarica.

E' opportuno sottolineare, inoltre, che le frazioni omogenee di rifiuto ottenute a valle del pretrattamento del rifiuto urbano indifferenziato e destinate a smaltimento continuano a permanere nel sistema integrato dei rifiuti urbani e devono intendersi ancora inserite nella pianificazione dei rifiuti urbani.

• **Applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ex l. 549/95 e l.r. 23/07**

Nell'ipotesi in cui l'impianto di trattamento venga autorizzato nella forma ordinaria, con esplicita menzione all'interno del provvedimento rilasciato dalla Provincia, o in forma semplificata, quale operazione di recupero di una frazione dei rifiuti, sono esclusi dal pagamento dell'ecotassa i rifiuti avviati a recupero nei limiti e con le modalità indicati dall'atto autorizzativo.

A tal fine è opportuno distinguere tra i seguenti casi :

1. impiego del rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica in operazioni di recupero :

in tale caso, il quantitativo relativo, previa autocertificazione del gestore della discarica, redatta su modello di cui all'Allegato B, sulla modalità gestionali e sulla destinazione finale del rifiuto biostabilizzato, si considera escluso dal pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.

Al fine di potere usufruire della esclusione dal tributo il gestore della discarica è tenuto a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Provincia, al Servizio Entrate Regionali ed al Settore Gestione Integrata rifiuti della Regione Liguria, una autocertificazione redatta su modulo di cui all'Allegato B delle presenti linee guida.

2. impiego del rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica quale materiale di copertura giornaliera e finale, in conformità con le prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo o da successive integrazioni dello stesso:

in tale caso, il quantitativo relativo purchè non eccedente i limiti riportati sopra, rispettivamente ai punti "Copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, riprofilatura quote, piste" e "Copertura superficiale finale della discarica" previo specifico riferimento nel provvedimento autorizzativo, ed autocertificazione del gestore della discarica, si considera escluso dal pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.

Al fine di potere usufruire della esclusione dal tributo il gestore della discarica è tenuto a indicare, in sede di dichiarazione annuale sul tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia ed al Servizio Entrate Regionali, ai sensi dell'art.7 della L.R. 23/2007, il quantitativo di rifiuto derivante dal trattamento che viene utilizzato per le operazioni di copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, riprofilatura quote, piste, e la relativa percentuale rispetto al peso dei rifiuti conferito in discarica su base mensile, secondo il seguente schema:

Quantitativo rifiuto utilizzato annualmente per le operazioni di copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, riprofilatura quote, piste	Percentuale di rifiuto destinato a copertura giornaliera in conformità alle linee guida regionali*	
	10%	20%

**barrare con una X l'opzione prescelta*

In entrambi i casi sopra riportati occorre rispettare il dettato dell'art.6 della L.R. 23/2007, secondo il quale **"Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato"**.

Pertanto nei casi in questione l'importo specificato in fattura dovrà essere calcolato sul quantitativo del rifiuto pesato all'ingresso dell'impianto di discarica, sottraendo il quantitativo di rifiuto avviato alle operazioni di recupero di cui ai precedenti punti 1 o 2, in conformità alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

• Applicazione dell'onere di servizio di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n.18/1999(Burl n. 3 del 26.2.2003)

Ai fini dell'applicazione dell'onere di servizio, introdotto dal Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n.18/1999, che i gestori degli impianti devono versare al Comune ove gli stessi sono siti, la attivazione di operazioni di trattamento conformi alle presenti linee guida, consente la applicazione dell'onere di servizio nella misura prevista per il conferimento di rifiuti previo trattamento.

ALLEGATO B

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DA TRASMETTERE, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, ALLA PROVINCIA, AL SERVIZIO ENTRATE REGIONALI ED AL SETTORE GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI DELLA REGIONE LIGURIA, AL FINE DI POTER USUFRUIRE PER IL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI DI **RECUPERO**, DELLA ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a -----

(cognome) (nome)

(luogo) (prov.) (data)

Nato/a a ----- (-----) il -----

residente a ----- (-----) in -----

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di Responsabile tecnico dell'impianto di discarica di

Al fine di usufruire della ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007 PER IL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI DI RECUPERO

DICHIARA

quanto segue:

Ragione sociale: -----

Indirizzo della sede legale: -----

Indirizzo della sede operativa: -----

Estremi autorizzativi dell'impianto: -----

Descrizione del processo impiantistico di trattamento: -----

Elenco delle tipologie di rifiuti e dei relativi quantitativi annui in ingresso all'impianto, effettivamente trattati:

Quantitativi annui totali di rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento, : -----

Indicazione dei quantitativi annui di rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento destinati ad operazioni di recupero

Codice Cer	Quantitativo	Indicazione della operazione di recupero

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

 (per esteso e leggibile)

*La dichiarazione è sottoscritta dal responsabile tecnico del succitato impianto in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 ("PRIVACY"): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16.11.2007

N. 1371

Nomina del Direttore Generale delle Aziende A.S.L. 2 "Savonese" e Azienda Ospedaliera "Santa Corona" di Pietra Ligure.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

Di nominare il Dr. Flavio Neirotti già Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Corona di Pietra Ligure, con un unico incarico, Direttore generale delle Aziende: A.S.L. 2 - Savonese e Azienda ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure, intendendosi le funzioni direttoriali esercitate per due Aziende tra loro inscindibili, stabilendo che il venire meno degli obblighi contrattuali rispetto ad una determini l'immediata efficacia anche nei confronti dell'altra;

Di demandare al suddetto Direttore generale l'assunzione dei provvedimenti necessari al rinnovo degli incarichi ai Direttori Amministrativi e i Direttori Sanitari delle due Aziende interessate dal presente provvedimento, fino alle definitive decisioni del Consiglio Regionale in merito alla riorganizzazione istituzionale delle Aziende del S.S.R.;

Di stabilire che il trattamento economico del Direttore come sopra nominato rimanga quello fissato con la citata deliberazione n. 686/2005;

Di fissare la data di decorrenza della predetta nomina al 26/11/2007;

Di fissare la data di scadenza del contratto con il Dr. Flavio Neirotti alla stessa data del contratto originariamente stipulato con lo stesso nella sua qualità di Direttore generale dell'Azienda ospedaliera Santa Corona di Pietra Ligure;

Di riservarsi, in ragione delle specificità e realtà relative all'incarico in questione, la determinazione di specifici obiettivi ulteriori rispetto a quelli che saranno indicati nel contratto dando atto che gli stessi saranno fissati quali obbligazioni di risultato;

Di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di stipulare il relativo contratto di lavoro sulla base dello schema allegato alla deliberazione n. 686/2005, apportando le necessarie modifiche di dettaglio;

Di stabilire che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento siano posti in parti uguali a carico delle Aziende sanitarie e che i corrispettivi siano erogati da una sola Azienda la quale provvederà poi a rivalersi sull'altra per la quota di spettanza.

Di prevedere la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

05.11.2007

N. 72

Nomina della Consulta regionale del terzo settore art. 17 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

la Legge 8 novembre 2000 n. 328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge Quadro sul Volontariato";

la Legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle Cooperative Sociali";

la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale";

la Legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 "Disciplina del Volontariato";

la Legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";

la Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

la Legge regionale n. 12/2006 che, all'art. 17:

- determina e organizza il ruolo del Terzo Settore nel contesto della programmazione Regionale;
- comma 1, stabilisce che i Comuni attraverso gli ambiti Territoriali Sociali, riconoscono e agevolano

no il ruolo del Terzo Settore anche attraverso forme di concertazione per l'emanazione degli atti derivanti da tale legge;

- comma 2 individua le Associazioni e le loro forme associative come entità produttive e organizzative atte a stipulare contratti, convenzioni, accordi, protocolli di intesa;
- comma 3, definisce quali soggetti del Terzo Settore le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, gli organismi della Cooperazione Sociale, le Imprese sociali, le Fondazioni, gli Enti di patronato e altri soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 328/2000;
- comma 4, Istituisce presso la struttura regionale competente Servizio Interventi per il Terzo Settore la Consulta Regionale del Terzo Settore costituita da:
 - a) Assessore regionale competente;
 - b) 1 rappresentante Forum Regionale del Terzo Settore;
 - c) 1 rappresentante della Consulta Regionale della Famiglia;
 - d) 3 componenti Associazioni di Promozione Sociale;
 - e) 3 componenti Associazioni di Volontariato;
 - f) 3 componenti di Cooperative Sociali;
 - g) 1 rappresentante dei Centri di Servizio per il Volontariato;
 - h) 3 rappresentanti dei Comuni nominati dall'ANCI;
 - i) 1 rappresentante Province nominato dall'URPL;
 - j) 1 rappresentante Comunità Montane nominato dall'UNCCEM;
 - k) 2 rappresentanti di Enti facenti capo a Confessioni religiose;
- comma 5, che i componenti della Consulta per il Terzo Settore, di cui al comma 4, restano in carica per l'intera durata della legislatura;

CONSIDERATO che il Settore Assistenza Distrettuale – Servizio Interventi per il Terzo Settore – della Regione Liguria allo scopo di dare attuazione al dispositivo di legge, ha pubblicato un avviso pubblico – BURL n. 33 del 16 Agosto 2007, parte IV - al fine di individuare i rappresentanti delle Associazioni, di cui alle sopra indicate lettere d), e) del precedente punto della Consulta regionale del Terzo Settore;

VISTE le designazioni pervenute da parte da parte dei soggetti interessati;

DATO ATTO CHE:

1. la segreteria della Consulta Regionale del Terzo Settore è assegnata al Servizio Interventi per il Terzo Settore;
2. la Consulta Regionale del Terzo Settore non comporta alcun onere economico per la Regione Liguria;

DECRETA

Di istituire presso il Servizio Interventi per il Terzo Settore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali la Consulta Regionale del Terzo Settore con i compiti e le finalità previste dalla L. R. 24 maggio 2006, n. 12. "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari", così composta:

Presidente	Massimiliano Costa	Vice Presidente Giunta Regionale
Forum Regionale del Terzo Settore	Valerio Balzini -	
Consulta Regionale della Famiglia	Roberto Bottaro-	
Ass. di Promozione Sociale	Claudio Basso, Paolo Scarabelli, Gabriele Taddeo -	
Ass. di Volontariato	Guiglia Filippo, Giuliano Rosario, Regazzoni Claudio -	
Cooperative Sociali	Silvana Colombo, Alessandro Frega, Pier Angelo Tassano -	
Centri di Servizio per il Volontariato	Tabò Stefano -	
ANCI	Antonino Oliveri, Lucia Bacciu, Giuseppe Maffei Sbrezzo -	
URPL	Maria Luisa Madini -	
Comunità Montane	Giovanni Poggio -	
Confessioni Religiose	Paolo Petralia, Italo Pons -	

Di dare atto che:

1. le funzioni di Segreteria sono svolte dal Funzionario del Servizio Interventi per il Terzo Settore;
2. ai sensi del comma 5, dell'art. 17, della l.r. n. 12/2006 i componenti della Consulta per il Terzo Settore, di cui al comma 4, restano in carica per l'intera durata della legislatura;
3. la Consulta Regionale del Terzo Settore non comporta alcun onere economico per la Regione Liguria;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito web della stessa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
16.11.2007 **N. 390**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 480.000,00 (93° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2007" allegato alla D.G.R. n. 350 del 3 aprile 2007;

Considerato che, con nota n. 1451 del 25/10/2007, il Direttore del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo, al fine di procedere all'adozione degli atti programmatori applicativi della legge regionale 8 giugno 2006, n.15 "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione", ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 480.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 11.101 "Spese per l'istruzione e il diritto allo studio":

- capitolo 5746	"Interventi regionali a favore delle scuole dell'infanzia" l.r. 08/06/2006, n.15 art. 10	(euro)
		- 100.000,00 (centomila/00)

- capitolo 5748	“Contributi per l’assegnazione di borse di studio per la spesa relativa ai contributi di iscrizione e frequenza scolastica sostenuta dalle famiglie” l.r. 08/06/2006, n.15 art. 12 comma 1 lett. b)	- 300.000,00 (trecentomila/00)
- capitolo 5755	“Interventi di sostegno ai centri di formazione integrata” l.r. 08/06/2006, n.15 art. 14	- 80.000,00 (ottantamila/00)
- capitolo 5760 nuova istituzione	“Interventi regionali per attività divulgative e formative” l.r. 08/06/2006, n.15 artt. 56, 58 e 63	+ 180.000,00 (centottantamila/00)
- capitolo 5761 nuova istituzione	“Interventi per la sperimentazione e l’offerta formativa integrata” l.r. 08/06/2006, n.15 art. 10 comma 5	+ 300.000,00 (trecentomila/00)

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro complessivi euro 480.000,00 nell’ambito della U.P.B. 11.101 dai capitoli 5746, 5748 e 5755 ai capitoli 5760 e 5761 di nuova istituzione

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 480.000,00 nell’ambito della U.P.B. 11.101 “Spese per l’istruzione e il diritto allo studio”:

- capitolo 5746	“Interventi regionali a favore delle scuole dell’infanzia” l.r. 08/06/2006, n.15 art. 10	(euro) - 100.000,00 (centomila/00)
- capitolo 5748	“Contributi per l’assegnazione di borse di studio per la spesa relativa ai contributi di iscrizione e frequenza scolastica sostenuta dalle famiglie” l.r. 08/06/2006, n.15 art. 12 comma 1 lett. b)	- 300.000,00 (trecentomila/00)
- capitolo 5755	“Interventi di sostegno ai centri di formazione integrata” l.r. 08/06/2006, n.15 art. 14	- 80.000,00 (ottantamila/00)

- capitolo 5760 "Interventi regionali per attività divulgative e formative"
nuova istituzione l.r. 08/06/2006, n.15 artt. 56, 58 e 63

+ 180.000,00
(centottantamila/00)

- capitolo 5761 "Interventi per la sperimentazione e l'offerta formativa integrata"
nuova istituzione l.r. 08/06/2006, n.15 art. 10 comma 5

+ 300.000,00
(trecentomila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA

14.11.2007

N. 391

Comune di Arenzano (GE) - Approvazione di variante all'art. 3, comma 1, lett. f) del RE concernente la definizione del volume ai fini urbanistici.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

D E C R E T A

- 1) E' approvata, a condizione dell'osservanza della prescrizione in premessa richiamata, la variante all'articolo 3, comma 1, lett. f) del Regolamento Edilizio del Comune di Arenzano, quale adottata con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 72 in data 31.03.2007;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione, con il relativo allegato, all'Albo Pretorio del Comune di Arenzano a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL DIRETTORE GENERALE
Franco Lorenzani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
22.112007 N. 6379/137419**

Comune di Santa Margherita Ligure. Variante al Piano Regolatore Generale per l'integrazione dell'art. 43 delle N.T.A., concernente la previsione di una nuova volumetria all'interno del parco pubblico di Corso Rainusso, zona Vq - Verde di quartiere.

IL DIRETTORE

DISPONE

1. la restituzione al Comune di Santa Margherita Ligure della Variante al P.R.G. adottata con la D.C.C. n. 27 del 22.6.2007 concernente la previsione di una nuova volumetria da destinarsi ad alloggio, all'interno del parco pubblico di Via Rainusso, zona SV di proprietà comunale, con integrazione del comma 14 all'articolo 43 delle N.T.A., al fine della eventuale rielaborazione nei termini sopra indicati ;
2. che il presente Provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 – URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
22.11.2007 N. 6380/137555**

Comune di Zoagli - Variante al Piano Regolatore Generale per la modifica della zonizzazione della zona P13 Parcheggi Pubblici in zona EA1 Agricola di tipo A, in Loc. Parazzuolo. – Legge 17.8.1942 n. 1150.

IL DIRETTORE

DISPONE

- 1) l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) della L.R. 36/1997, della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Zoagli, adottata con la D.C.C. n. 29 del 29.06.2007, volta a modifica della zonizzazione della zona P13 Parcheggi Pubblici in zona EA1 Agricola di tipo A in Loc. Parazzuolo.
- 2) che gli elaborati della variante come sopra approvata, debitamente vistati e depositati agli atti dell'Area 05 di questa Provincia, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale, sono costituiti da uno stralcio cartografico del P.R.G. variato scala 1:1000.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, si dà atto che attraverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06.12.71 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****09.10.2007****N. 5552**

CG01876 - Concessione idraulica per 1008 mq in sponda del torrente Bisagno. Richiedente: Comune di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Genova - Piazzale Mazzini, 3 - Genova - 00856930102, l'uso del bene demaniale (1008 mq in sponda del torrente Bisagno), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2025. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di mantenimento di area ad uso posteggio si è stabilito il canone annuale di 721,39 (settecentoventuno / 39) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2008, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****24.10.2007****N. 5854**

CI06946 - Concessione idraulica per passerella in legno sul Fosso Acqua Viva in località Mulino della Gassetta in Comune di Portofino. Richiedente: Dott. Francesco Olivari in qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco di Portofino.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al dott. Francesco Olivari, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco di Portofino - Viale Rainusso, 1 - Santa Margherita Ligure, l'uso del bene demaniale (passerella in attraversamento sul Fosso Acqua Viva), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2026. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di passerella in legno sul Fosso Acqua Viva si è stabilito il canone annuale di euro 185,64 (centottancinque/64) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2008, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "passerella in legno sul Fosso Acqua Viva" sulla base degli elaborati progettuali, vistati da questa Area 06, parte integrante della conferenza dei servizi, svoltasi in seduta referente in data 16.07.2007.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

02.11.2007

N. 5995

CI06802 - Concessione idraulica per l'uso di 21 ml in attraversamento e scarico del torrente Sardorella in località Arvigo nel Comune di Sant'Olcese. Richiedente: sig.ra Tiziana Pains.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

alla Sig.ra Tiziana PAINI - Via Arvigo Sopra 5 - Sant' Olcese - PNATZN73E58D969U, l'uso del bene demaniale (21,00 ml in attraversamento e scarico nel torrente Sardorella), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2012. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di tubazione fognaria in aggraffo a ponte esistente e scarico acque bianche si è stabilito il canone annuale di euro 474.26 (quattrocentosettantaquattro e ventisei centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2008, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "la realizzazione di un collettore fognario in aggraffo ad un ponte esistente e di un collettore per lo scarico di acque bianche nel torrente Sardorella in località Arvigo in Comune di Sant' Olcese" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****05.11.2007****N. 6034**

CG01971 - Concessione greto per 380 mq in sponda sinistra del torrente Bisagno in località Prato - Struppa in Comune di Genova. Richiedente: Russo Antonella.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Sig.ra Russo Antonella l'uso del bene demaniale (380 mq in sponda sinistra del torrente Bisagno), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2012. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di insediamento chiosco prefabbricato si è stabilito il canone annuale di euro 3.582,56 da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2008, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "realizzazione di pubblico esercizio" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****06.11.2007****N. 6057**

CI06928 - Concessione idraulica per tubazione gas DN80 BP acciaio staffata per 20,90 m al lato monte del ponte stradale della SP 26 bis Valmogliana, torrente Mogliana, in località Borgonovo del Comune di Mezzanego. Richiedente: Società Italiana per il Gas S.p.A. (Area Nord - Gruppo Esercizi Levante Ligure).

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS S.p.A. (Area Nord - Gruppo Esercizi Levante Ligure) - c/o

ITALGAS S.p.A. – Via Trieste, 2 – 16043 Chiavari - 16043 Chiavari - R.I.-TO / C.F. / P.IVA 00489490011, l'uso del bene demaniale (tubazione gas DN80 BP acciaio staffata per 20,90 m al lato monte del ponte stradale della SP 26 bis Valmogliana in località Borgonovo del Comune di Mezzanego in attraversamento del torrente Mogliana), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2012.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la costruzione il mantenimento e l'uso di una tubazione gas DN80 BP acciaio staffata per 20,90 m al lato monte del ponte stradale della SP 26 bis Valmogliana in località Borgonovo del Comune di Mezzanego si è stabilito il canone annuale di euro 264,57 (due cento sessanta quattro / 57 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2008, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione il mantenimento e l'uso di una "tubazione gas DN80 BP acciaio staffata per 20,90 m al lato monte del ponte stradale della SP 26 bis Valmogliana in località Borgonovo del Comune di Mezzanego" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 20 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

07.11.2007

N. 6072

CI06912 - Concessione per l'attraversamento del rio Merlungo con la nuova strada interpoderale di collegamento dalla frazione Oneglio alla viabilità esistente. Località: Cotu, frazione Oneglio, nel Comune di Cicagna. Richiedente: Sig. Leverone Emanuele di Cicagna.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Emanuele Leverone per proprio conto e per conto dei sigg.ri Carmela Colaiuda, Francesco Leverone, Angelina Molinari, Giorgio Molinari, Renata Leverone, Gianfranco Biondi, Giampietro Leverone - Via Ceriallo, 104 - Cicagna - LVRMNL67E30C621A, l'uso del bene demaniale (circa 8 mq in attraversamento del Rio Merlungo), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso dell'Attraversamento del Rio Merlungo con la nuova strada interpoderale di collegamento dalla frazione Oneglio alla viabilità esistente si è stabilito il canone annuale di euro 185.64 (centottantacinque/64) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "Attraversamento del Rio Merlungo con la nuova strada interpoderale di collegamento dalla frazione Oneglio alla viabilità esistente" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

13.11.2007

N. 6202

CI02482-CI02551-CI02552 - Concessioni idrauliche per 85 mq in sponda sinistra spazio manovra, attraversamento con ponte, 94 mq in sponda sinistra per depuratore, scarico da fossa biologica nel torrente Acquasanta in località Voltri in Comune di Genova, Mele. Richiedente: Cartiera Grillo s.a.s..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Cartiera Grillo S.a.s., C.F.00274880103, Via Acquasanta 20, 16010 Genova, l'uso del bene demaniale (85 mq in sponda sinistra spazio manovra, attraversamento con ponte, 94 mq in sponda sinistra per depuratore, scarico da fossa biologica nel torrente Acquasanta), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di 85 mq in sponda sinistra spazio manovra, attraversamento con ponte, 94 mq in sponda sinistra per depuratore, scarico da fossa biologica si è stabilito il canone annuale di euro 1546,00 (mille cinquecento quarantasei/00) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Tabella riassuntiva

Codice Pratica	Oggetto	Comune
CI02482	ponte carrabile e area greto in sinistra di 85 mq avulsa dall'alveo dal muro d'argine	Genova, Mele
CI02551	costruzione in alveo di depuratore di acqua (mq 94)	Genova
CI02552	scarico da fossa biologica della casa	Genova

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****13.11.2007****N. 6203**

CI03786 - Concessione idraulica per attraversamento del Torrente Cerusa in località Voltri in Comune di Genova. Richiedente: CHIA.MA di Patrizia Privitera - Amministratore della Comproprietà in Genova Voltri via delle Fabbriche 18.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

A Patrizia Privitera (CF PRV PRZ 69P55 D969S) Amministratore della Comproprietà in Genova Voltri via delle Fabbriche 18,- C.F. 95103010104 - Via Lemerle 23/1 - 16158, l'uso del bene demaniale (attraversamento del torrente Cerusa), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di ponte carrabile si è stabilito il canone annuale di euro 1.158,00 (millecentocinquantotto/00) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****13.11.2007****N. 6204**

CI06945 - Concessione idraulica per dispersore anodico verticale in pozzo di 91,00 ubicato in alveo del Torrente Polcevera in prossimità della sponda destra e asservito ad un impianto di protezione catodica esistente in località Campi a monte del ponte pedonale tra via Greto di Cornigliano e via Perlasca in Comune di Genova. Richiedente: SIGEMI s.r.l. - Sistema Integrato Genova Milano s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. SIGEMI s.r.l. - Sistema Integrato Genova Milano s.r.l. - sede legale: Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - sede operativa: Strada Provinciale n.° 40 - Melegnano Binasco - 20084 Lacchiarella - MI - Milano - C.F./P.IVA 12228800152, la costruzione il mantenimento e l'uso del bene demaniale (dispersore anodico verticale in pozzo di 91,00 m ubicato in alveo del Torrente Polcevera in prossimità della sponda destra e asservito ad un impianto di protezione catodica esistente in località Campi - a monte del ponte pedonale tra Via Greto di Cornigliano e Via Perlasca - del Comune di Genova per la protezione da corrosioni elettrolitiche della rete di oleodotti Genova Multedo - Genova San Quirico (concessione n.°

CI05382) in alveo del torrente Polcevera), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2011.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la costruzione il mantenimento e l'uso di una dispersore anodico verticale in pozzo di 91,00 m ubicato in alveo del Torrente Polcevera in prossimità della sponda destra e asservito ad un impianto di protezione catodica esistente in località Campi - a monte del ponte pedonale tra Via Greto di Cornigliano e Via Perlasca - del Comune di Genova per la protezione da corrosioni elettrolitiche della rete di oleodotti Genova Multedo - Genova San Quirico (concessione n.° CI05382) si è stabilito il canone annuale di euro 185,64 (cento ottanta cinque / 64 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2008, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione il mantenimento e l'uso di un "dispersore anodico verticale in pozzo di 91,00 m ubicato in alveo del Torrente Polcevera in prossimità della sponda destra e asservito ad un impianto di protezione catodica esistente in località Campi - a monte del ponte pedonale tra Via Greto di Cornigliano e Via Perlasca - del Comune di Genova per la protezione da corrosioni elettrolitiche della rete di oleodotti Genova Multedo - Genova San Quirico (concessione n.° CI05382)" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

19.11.2007

N. 6331

CI00901-CI01842-CI02843-CI03233-CI03290-CI05551-CI05559 - Concessioni idrauliche sui Torrenti Petronio, Gromolo e Rio Lago in Località varie in Comune di Sestri Levante. Richiedente: Comune di Sestri Levante.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

A Comune di Sestri Levante (CF 00787810100), P.zza Matteotti 1, Sestri Levante, l'uso del bene demaniale (come indicato in tabella), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2026. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso indicato nella tabella si è stabilito il canone annuale di euro 1.424,00 (mille quattrocento ventiquattro/00) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Codice Pratica	Oggetto	Località	Corso d'acqua	Canone	Deposito cauzionale
CI00901	attraversamento in subalveo con tubazione a sifone per fognatura	Riva Trigoso	Petronio	186.00	186.00
CI01842	attraversamento in subalveo con fognatura dn 200	Riva Trigoso	Petronio	186.00	186.00
CI02843	passerella in ferro	Fossa Lupara	Gromolo	186.00	186.00
CI03233	collettore fognatura della valpetronio da tratto ponte di riva t. a francolano (circa ml 1750)	Riva Trigoso	Petronio	308.00	308.00
CI03290	tubazione di scarico acqua piovana (dn800)	Via Gramsci (Riva)	Rio lago	186.00	186.00
CI05551	ponte a monte dell'autostrada	Centro di Sestri Levante	Gromolo	186.00	186.00
CI05559	ponte romano "della cascata"	Riva Trigoso	Petronio	186.00	186.00
			TOTALI	1424.00	1424.00

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

19.11.2007

N. 6332

CI06911 - Concessione idraulica per L.E.A. BT 400 V per alimentazione utenza privata in località Fontana Pigogiosa in attraversamento del rio Conega e del torrente Tuja in attraversamento del rio Conega - Tuja, in Comune di Rapallo. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria - Casella Postale 210 - VIA ALFIERI, 10 - 10121 TO - TO - R.I. ROMA / C.F. / P.IVA 05779711000, l'uso del bene demaniale (L.E.A. BT 400 V per alimentazione utenza privata (ubicazione: Fg. 25 - mapp. n.° 64 - NCT Comune di Rapallo) in località Fontana Pigogiosa in attraversamento del Rio Conega e del Torrente Tuja in attraversamento del torrente Rio Conega - Tuja), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2014. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la realizzazione, il mantenimento e l'uso di una L.E.A. BT 400 V per alimentazione utenza privata (ubicazione: Fg. 25 - mapp. n.° 64 - NCT Comune di Rapallo) in località Fontana Pigogiosa in attraversamento del Rio Conega e del Torrente Tuja si è stabilito il canone annuale di 8,42 (otto / 42 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dallo 01.01.2008, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la realizzazione, il mantenimento e l'uso di una "L.E.A. BT 400 V per alimentazione utenza privata (ubicazione: Fg. 25 - mapp. n.° 64 - NCT Comune di Rapallo) in località Fontana Pigogiosa in attraversamento del Rio Conega e del Torrente Tuja" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

19.11.2007

N. 6333

CI06910 - Concessione idraulica per L.E. BT 400 V - cavo staffato al lato monte del ponte della Strada Comunale Bavastrello tra Caprile e Propata in canaletta vetroresina DN0,06 della lunghezza di 16,00 m per alimentazione utenza privata in attraversamento del torrente Brigneto in Comune di Propata. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria - Casella Postale 210 - VIA ALFIERI, 10 - 10121 TO - TO - R.I. ROMA / C.F. / P.IVA 05779711000, l'uso del bene demaniale (L.E. BT 400 V - cavo staffato al lato monte del ponte della Strada Comunale Bavastrello tra Caprile e Propata in canaletta vetroresina DN0,06 della lunghezza di 16,00 m per alimentazione utenza privata in attraversamento del torrente Brigneto), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2014. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la realizzazione, il mantenimento e l'uso di una L.E. BT 400 V - cavo staffato al lato monte del ponte della Strada Comunale Bavastrello tra Caprile e Propata in canaletta vetroresina DN0,06 della lunghezza di 16,00 m per alimentazione utenza privata si è stabilito il canone annuale di euro 244,73 (due

cento quaranta quattro / 73 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dallo 01.01.2008, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la realizzazione, il mantenimento e l'uso di una "L.E. BT 400 V - cavo staffato al lato monte del ponte della Strada Comunale Bavastrello tra Caprile e Propata in canaletta vetroresina DN0,06 della lunghezza di 16,00 m per alimentazione utenza privata" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO UFFICIO RISORSE IDRICHE

La Ditta Epaminonda Fabrizio in data 10.08.2007 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.001 di acqua dal bacino del torrente Argentina (rio Tovagnoli) in Comune di Montalto Ligure per uso irriguo Pratica n. 315

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Geol. Raffaello Anfossi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

12.11.2007

N. 7935

Richiedente: Comune di Varazze - Corsi d'acqua Rio Presane e suo affluente di sinistra - Località Presane - Comune di Celle Ligure. - Concessione in Sanatoria per la realizzazione di attraversamento aereo con linea elettrica BT 380 v. Concessionario: Società Enel Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli

fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Enel Distribuzione S.p.A. al mantenimento delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11 963- di repertorio in data 22.10.2007;

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

12.11.2007

N. 7940

Torrente Orba - Subingresso nella concessione per derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in Comune di Urbe, con restituzione in Comune di Tiglieto, relativa all'impianto Carpescio. Concessionario: Idroelettrica Besimauda s.r.l. Fascic. 227/03

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

DECRETA

1 - salvi i diritti dei terzi la società "Idroelettrica Besimauda S.r.l." è riconosciuta, in virtù del subingresso, titolare della concessione, già assentita con Decreto del Dirigente del Settore A.I.T. di questa Provincia n. 101/49245 in data 09.08.1996, avente ad oggetto la derivazione d'acqua dal torrente Orba in Comune di Urbe di complessivi moduli max 22 e medi 8,47 ad uso idroelettrico per produrre sul salto di m. 73 la potenza nominale di kw 606, con restituzione in Comune di Tiglieto. La concessione rimane regolata dalle stesse condizioni e modalità stabilite con Disciplinare n. 9344 di rep. in data 13.05.1996 - omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

12.11.2007

N. 7949

Torrente Orbarina - Subingresso nella concessione per derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in Comune di Sassello. Concessionario: Idroelettrica Besimauda s.r.l.- Fascic. 238/03

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

1 - salvi i diritti dei terzi la società "Idroelettrica Besimauda S.r.l." è riconosciuta, in virtù del subingresso, titolare della concessione, già assentita con Decreto del Dirigente del Settore A.I.T. di questa Provincia n. 65/6119 in data 11.7.1995, avente ad oggetto la derivazione d'acqua dal torrente Orbarina in Comune di Sassello per complessivi mod. massimi 3,00 e medi 1,49 ad uso idroelettrico per produrre sul salto di m. 104,90 la potenza nominale di kw 153 con restituzione allo stesso torrente. La concessione rimane regolata dalle stesse condizioni e modalità stabilite con Disciplinare di concessione n. 9232 di rep. in data 26.05.1995 - omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

12.11.2007

N. 7956

Torrenti Orba, Orbarina e rio Sambù - Centrale Limbo - Subingresso nella concessione per derivazione d'acqua ad uso idroelettrico nei Comuni di Sassello e Urbe. Concessionario: Idroelettrica Besimauda s.r.l. Fascic. 240/03

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

DECRETA

1 - salvi i diritti dei terzi la società "Idroelettrica Besimauda S.r.l." è riconosciuta, in virtù del subingresso, titolare della concessione, già assentita con Decreto del Dirigente del Settore A.I.T. di questa Provincia n. 167/79147 in data 5.11.1997 avente ad oggetto la derivazione d'acqua dai torrenti Orba, Orbarina e rio Sambù nei Comuni di Sassello e Urbe per complessivi moduli massimi 13 e medi 7 ad uso idroelettrico per produrre sul salto di m. 51 la potenza nominale di kw 350 con restituzione al torrente Orba in Comune di Urbe. La concessione rimane regolata dalle stesse condizioni e modalità stabilite con Disciplinare di concessione n. 9468 di rep. in data 19.05.1997- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ- SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

20.11.2007

N. 11979

Lavori di eliminazione strettoia nell'abitato di Magliolo e ripristino pavimentazione in Comune di Pietra Ligure lungo la S.P. 4 Pietra L.-Tovo S.G.-Magliolo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

a favore della Provincia di Savona l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, necessari per la realizzazione delle opere indicate in oggetto, di proprietà delle ditte a franco di ciascuno indicate, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante;

omissis

DA' ATTO

Che, adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Paolo Pozzoli

**PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 28.7.2000 e successive integrazioni i Sigg. Battaglia Luca con sede in Genova, Viale Carlo Canepa 12/11. scala A - Bonaso Elisabetta con sede in Genova, Via Ameglia 3/13 - Bugatti Sergio con sede in Genova, Salita Toscanelli 1/2 e Depau Maria Grazia con sede in Genova, Via Vico Dietro il Coro delle Vigne - hanno chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da una sorgente ubicata sul F. 6 - mappale n. 76 - in Loc. Bric Bertun del Comune di Sassello - una quantità d'acqua di moduli 0,00035 (1/sec 0,035) ad uso irriguo e igienico (non potabile).

IL RESPONSABILE TECNICO

Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

07.11.2007

N. 544

Art. 55 del T.U. di leggi R.D. 11.12.1933 n. 1775 - decadenza della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo, dal torrente San Giorgio in località Valle del Mulino del Comune di Bonassola, assentita al Comune di Bonassola con Decreto del Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile di La Spezia n. 389 in data 15.11.1933. Ditta: Comune di Bonassola. (Pratica n. 781/DER).

IL DIRIGENTE

omissis

D I S P O N E

art.1) è dichiarata, ai sensi dell'art. 55 del T.U. di Leggi R.D. 11.12.1933 n. 1775, la decadenza della concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo, riconosciuta al Comune di Bonassola, con Decreto del Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile di La Spezia n. 389 in data 15.11.1993, per mancata realizzazione delle opere in questione;

omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO

dott. ing. M. Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

14.11.2007

N. 559

Pratica n. 5336 - Corso d'acqua: Fosso Cà Nova e Fosso Val Padone. Nulla osta idraulico n. 11414. Autorizzazione all'attraversamento dei corsi d'acqua fosso Cà Nova e Fosso Val Padone mediante due tubazioni irrigue, nel comune di Sesta Godano, nell'ambito della realizzazione di acquedotto irriguo. Ditta: Consorzio Rurale "Chiazzi"

IL DIRIGENTE

O M I S S I S

D I S P O N E

- 1) il rilascio alla ditta: Consorzio Rurale "Chiazzi" con sede in Pignona Fraz. Sesta Godano, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa all'attraversamento dei corsi d'acqua Fosso Cà Nova e Fosso Val Padone mediante due tubazioni irrigue, nel Comune di Sesta Godano, nell'ambito della realizzazione di acquedotto irriguo, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE

Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 942/DER. La ditta Debiross di Rosselli Carla e C. S.a.s. ha presentato domanda in data 25.07.2000 per derivare moduli 0,0116 (l./sec. 1,16) di acqua, ad

uso irriguo e igienico e assimilati (lavaggio piazzale), dal pozzo ubicato al Fg. 22 all.to 5 mappale 428 del comune di Ameglia, località Bocca di Magra.

La Spezia, 06.11.2007

IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. Maurizio Bertoni

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1099/DER. La ditta Marcoli Maria Angiola ha presentato domanda in data 27.12.2000, successivamente aggiornata, per derivare, così come risulta dalla relazione tecnica, moduli massimi 0,0083 (l./sec. 0,833 e medi 0,0008 (l./sec. 0,083 di acqua, ad uso irriguo, dal pozzo ubicato al Fg. 4 mappale 1671 del comune di Castelnuovo Magra, località Montefrancio.

La Spezia, 09.11.2007

IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. Maurizio Bertoni

**AZIENDA A.S.L. 2 - SAVONESE
VIA MANZONI, 14
17100 SAVONA (SV)
C.F./P.I. 01062990096**

Ai sensi dell'art. 33 L.R. 08.02.1995 n. 10, si pubblicano i dati relativi al Bilancio di Esercizio 2006, approvato dalla Giunta Regionale della Liguria (importi arrotondati all'unità di Euro).

STATO PATRIMONIALE

Attività	2006	2005
A) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali	1.778.505	2.241.618
II) Immobilizzazioni materiali	130.477.020	112.905.964
III) Immobilizzazioni Finanziarie	36	
Totale immobilizzazioni (A)	132.255.561	115.147.582
B) Attivo circolante		
I) Rimanenze	4.494.894	4.255.171
II) Crediti	90.968.280	107.885.307
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV) Disponibilità liquide	2.879.159	2.848.717

Totale attivo circolante (B)	98.342.333	114.989.196
C) Ratei e risconti attivi	44.495	62.669
Totale attività	230.642.389	230.199.447
Attivo della gestione liquidatoria (D)		8.839
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	5.160.363	5.160.363
Passività	2006	2005
A) Patrimonio netto	50.706.628	65.000.749
B) Fondi rischi ed oneri	592.703	592.703
C) Trattamento di fine rapporto	1.524.152	1.365.942
D) Debiti	177.818.907	163.240.054
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passività	230.642.389	230.199.447
Passivo della gestione liquidatoria (D)		8.839
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	5.160.363	5.160.363

CONTO ECONOMICO

	2006	2005
A) Valore della produzione		
1) Contributi in c/esercizio	447.684.653	410.920.271
2) Proventi per prestazioni sanitarie	25.566.057	35.881.398
3) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	5.462.713	5.338.909
4) Altri ricavi e proventi della gestione ordinaria	2.939.787	3.029.117
5) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
6) Utilizzo di fondi accantonati	7.599.926	7.846.490
Totale (A) Valore della produzione	489.253.137	463.016.185
B) Costi della produzione		
7) Acquisti beni di consumo	46.503.530	44.255.061
8) Manutenzioni e riparazioni	6.227.282	5.793.298
9) Costi per prestazioni di servizi sanitari e socio sanitari	267.580.497	256.960.827
10) Costi per prestazioni di servizi	544.717	499.211
11) Godimento di beni di terzi	4.908.962	3.927.703
12) Costo del personale	133.253.527	135.432.721
13) Spese amministrative e generali	11.034.397	10.373.355
14) Servizi appaltati	12.074.187	11.119.916
15) Ammortamenti e svalutazioni	7.760.104	7.458.514
16) Accantonamenti	3.279.701	4.814.439
17) Oneri diversi di gestione	9.787.109	9.464.181
18) Variazioni delle rimanenze	-239.723	786.703
Totale (B) Costi della produzione	502.714.290	490.885.931

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-13.461.154	-27.869.746
C) Proventi e oneri finanziari		
19) Proventi finanziari	6.730	1.643
20) Oneri finanziari	838.490	388.472
Totale (C) Proventi e oneri finanziari	-831.760	-386.828
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
21) Rivalutazioni finanziarie		
22) Svalutazioni finanziarie		
Totale (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
23) Proventi straordinari	1.850.583	827.124
24) Oneri straordinari	791.291	879.662
Totale (E) Proventi e oneri straordinari	1.059.292	-52.538
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	-13.233.622	-28.309.112
25) Imposte sul reddito d'esercizio	-219.373	-226.498
Utile (perdita) dell'esercizio	-13.452.995	-28.535.610
26) Sopravvenienze attive della gestione liquidatoria		317.940
27) Sopravvenienze passive della gestione liquidatoria		-317.940
Totale (F) Sopravv. Attive e Passive della gestione liquidatoria	0	0
Risultato finale dell'esercizio	-13.452.995	-28.535.610

SINTESI CENTRI DI COSTO ANNO 2006

Presidi Ospedalieri	Euro	149.983.414,00
Presidi Territoriali		203.485.478,00
Presidi Amministrativi		22.899.422,00
TOTALE		376.368.314,00

SINTESI PRODUZIONE ASL 2006

Drg Ordinari	Euro	76.499.688
Drg DH		14.828.103
Drg DS		11.869.412
Drg Riabilitazione		1.858.423
Prestazioni esterne ambulatoriali ospedaliere		30.784.530
Prestazioni esterne ambulatoriali territoriali		6.954.495
Prestazioni esterne ambulatoriali privati accreditati		2.288.925
Prestazioni interne		19.068.432
Altri ricavi e Proventi		2.107.951
Intramoenia (quota ASL)		406.700
TOTALE		166.666.659,00

ATTIVITA' ASL 2006

N° posti letto al 31.12.06 (Ricoveri Ordinari)	n°	641
Casi ordinari per reparto	n°	25.519
Monitoraggio numero giornate di degenza media lorde	media	7,00
Tasso di occupazione dei posti letto ordinari	media	80,80
N° totale interventi chirurgici ed urgenti	n°	6.628
N. totale interventi Day Surgery e O.d.S.	n°	8.281
Prestazioni ambulatoriali ospedaliere ad esterni	n°	3.011.969
Prestazioni ambulatoriali territoriali ad esterni	n°	311.189
Prestazioni ambulatoriali territoriali psichiatria, anziani e disabili, Sert	n°	435.976
Prestazioni ambulatoriali ad esterni da strutture private accreditate	n°	310.861
Prestazioni ambulatoriali ad interni	n°	2.536.137

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Franco Bonanni